



Comune di Marone

**REGOLAMENTO
DI IGIENE URBANA E PER LA
GESTIONE INTEGRATA DEI
RIFIUTI**

(ai sensi dell'art. 198 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Art. 1 Finalità	5
Art. 2 Oggetto.....	5
Art. 3 Forma e modalità di gestione.....	6
TITOLO II – DEFINIZIONI	6
Art. 4 Definizioni.....	6
Art. 5 Classificazione dei rifiuti	11
Art. 6 Definizioni delle frazioni di rifiuti.....	12
Art. 6 Perimetro di competenza	13
Art. 7 Prescrizioni, divieti ed obblighi generali.....	13
TITOLO III - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.....	15
Art. 8 Criteri organizzativi e gestionali	15
Art. 9 – Modalità di raccolta dei rifiuti urbani	15
Art. 9a – Raccolta stradale.....	16
Art. 9b – Raccolta presso il centro di raccolta/stazione ecologica.....	17
Art. 9c – Raccolta con ritiro a domicilio	17
Art. 10 Le raccolte porta a porta: contenitori	18
Art. 11 Le raccolte porta a porta: precisazioni per le utenze non domestiche	19
Art. 12 Le raccolte porta a porta: Carta e Cartone	20
Art. 13 Le raccolte porta a porta: Imballaggi in Plastica.....	20
Art. 14 Le raccolte porta a porta: Imballaggi in Vetro e lattine.....	20
Art. 15 Le raccolte porta a porta: Umido (Forsu).....	20
Art. 16 Le raccolte porta a porta: Indifferenziato (RSU).....	20
Art. 17 Le raccolte porta a porta: Verde e Ramaglie.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 18 Rifiuti Urbani Pericolosi	20
Art. 19 Centri di Raccolta (CdR) e Centri di Raccolta Mobili (ECOCAR).....	21
Art. 20 Servizio raccolta rifiuti ingombranti a domicilio (RSI)	21
TITOLO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI SU AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO, E AREE PRIVATE.....	22
Art. 21 Gestione delle aree private.....	22
Art. 22 Gestione dei terreni non edificati.....	22
Art. 23 Gestione delle aree occupate da mercati ambulanti.....	22

Art. 24 Gestione delle aree occupate da pubblici esercizi.....	23
Art. 25 Gestione delle aree adibite al carico e allo scarico merci e materiali.....	23
Art. 26 Gestione delle aree pubbliche occupate da cantieri	23
Art. 27 Manifestazioni Pubbliche.....	24
Art. 28 Gestione delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti	25
Art. 29 Gestione delle aree di sosta temporanea e ad uso speciale.....	26
Art. 30 Gestione dei rifiuti cimiteriali.....	26
Art. 31 Gestione di particolari rifiuti urbani pericolosi	27
Art. 32 Gestione dei manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale.....	27
Art. 33 Gestione dei rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni	27
Art. 34 Gestione dei rifiuti prodotti dall'attività di volantinaggio – contenitori di materiale pubblicitario.....	27
Art. 35 Gestione dei rifiuti prodotti: Veicoli a motore.....	28
Art. 36 Gestione dei rifiuti prodotti: Conduzione di animali e deiezioni.....	28
Art. 37 Carogne	28
Art. 38 Altre forme di raccolte differenziate.....	28
Art. 39 Provvedimenti derogatori.....	29
TITOLO V - GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO MANUALE E MECCANIZZATO E RIFIUTI ABBANDONATI	29
Art. 40 Gestione del servizio di spazzamento e lavaggio stradale.....	29
Art. 41 Gestione dei contenitori portarifiuti.....	29
Art. 42 Gestione dei rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche o di uso pubblico.....	29
TITOLO VI - TUTELA DELL'AMBIENTE CONTRO EVENTI CALAMITOSI	30
Art. 43 Obbligo di prevenzione per la salvaguardia dell'ambiente.....	30
Art. 44 Obblighi in caso di nevicate o forti precipitazioni.....	30
TITOLO VII – NORME RELATIVE AL COMPOSTAGGIO	31
Art. 45 Condizioni per l'autocompostaggio.....	31
Art. 46 Condizioni per il compostaggio di comunità	31
Art. 47. Condizioni per il compostaggio locale.....	32
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA ED IL RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI	32
Art. 48 Obbligo di bonifica e ripristino ambientale.....	32
Art. 49. Obbligo di messa in sicurezza	33
TITOLO IX – DIRITTI DELL'UTENZA ALL'INFORMAZIONE	33
Art. 50 Finalità dell'informazione all'utenza.....	33

Art. 51 Informazione e comunicazione all'utenza	33
TITOLO X – CONTROLLO, VIGILANZA, ACCERTAMENTI E SANZIONI	34
Art. 52 Controllo	34
Art. 53 Vigilanza e accertamenti	34
Art. 54 Videosorveglianza	34
Art. 55. Sanzioni	34
TITOLO XI – Disposizioni finali.....	35
Art. 56 Efficacia	35
Art. 57 potere di delega	35
Art. 58 Documenti del regolamento	35
ALLEGATO A - Tabella delle sanzioni amministrative pecuniarie.....	36
ALLEGATO B – DISCIPLINARE PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE.....	40
Art. 1 FINALITA' E SOGGETTI.....	40
Art. 2 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	40
Art. 3 DEFINIZIONE E COMPITI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE	40
Art. 4 NOMINA.....	41
Art. 5 REQUISITI PER LA NOMINA.....	41
Art. 6 DOVERI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE	41
Art. 7 SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO.....	42
Art. 8 COMPITI DEI SERVIZI COMUNALI	42
ALLEGATO C – REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA AMBIENTALE.....	43
Art. 1 SCOPO.....	43
Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE	44
Art. 3 TITOLARE.....	44
Art. 4 RESPONSABILE.....	44
Art. 5 SOGGETTI ESTERNI INCARICATI DEL TRATTAMENTO	45
Art. 6 MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI.....	45
Art. 7 ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI DI AUTORITÀ GIUDIZIARIE O DI POLIZIA.....	45
Art. 8 INFORMATIVA	46
Art. 9 DIRITTI DELL'INTERESSATO	46
Art. 10 TUTELA.....	46
Art. 11 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI	46
Art. 12 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO	46
Art. 13 DISPOSIZIONE GENERALE	46

Art. 14 MODIFICHE REGOLAMENTARI	47
ALLEGATO D – REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CDR.....	48
Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	48
Art. 2 FINALITA' DEL CENTRO DI RACCOLTA	48
Art. 3 LOCAZIONE E BACINO DI D'UTENZA AL CENTRO DI RACCOLTA.....	48
Art. 4 UTENZE AMMESSE AL CONFERIMENTO	49
Art. 5 MODALITA' DI ACCESSO DELLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE	50
Art. 6 MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	50
Art. 7 TIPOLOGIA DI RIFIUTI AMMESSI AL CDR.....	51
Art. 8 ORARI DEL CDR	52
Art. 9 COMPITI DEL GESTORE DEL CDR – ASPETTO GENERALI	53
Art. 10 COMPITI DEL GESTORE DEL CDR E DEL PERSONALE ADDETTO – GESTIONE DEGLI ACCESSI IN SICUREZZA.....	54
Art. 11 COMPITI DEL GESTORE DEL CDR E DEL PERSONALE ADDETTO – CONTROLLO DEI FLUSSI DI RIFIUTI.....	54
Art. 12 DIVIETI.....	55
Art. 13 SANZIONI.....	55
Art. 14 RESPONSABILITA'	56
Art. 15 DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	56

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse a tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
2. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
3. Il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani comprende lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, l'avvio al recupero ed allo smaltimento finale.

Art. 2 Oggetto

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e successive modifiche e integrazioni – nel seguito denominato D.Lgs 152/06 e s.m.i. – con particolare riferimento all'articolo 198 ed ha per oggetto la corretta gestione dei rifiuti urbani, intesa come l'insieme delle azioni relative al conferimento, alla raccolta e trasporto, al recupero o smaltimento degli stessi.
2. La gestione del servizio è disciplinata dal presente Regolamento che in particolare stabilisce:
 - a. le misure per assicurare la tutela igienico sanitaria e dell'ambiente in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. le modalità di promozione del recupero dei materiali;
 - d. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - e. le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare.
3. L'amministrazione comunale si impegna a favorire la prevenzione della produzione dei rifiuti e la riduzione dei rifiuti avviati allo smaltimento promuovendo il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materie prime, operando secondo il seguente ordine di priorità:
 - a. prevenzione nel processo di produzione di rifiuti;
 - b. incentivazione al riutilizzo;
 - c. riciclaggio;
 - d. recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
 - e. smaltimento;
 - f. diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire privilegiando riutilizzo, riciclaggio e recupero.
4. Per il perseguimento degli obiettivi quantitativi previsti dal D. Lgs. 152/2006, e s.m.i. si impegna a promuovere le raccolte differenziate, finalizzate a:
 - a. favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;

- b. migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni in atmosfera;
- c. ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale, assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.

Art. 3 Forma e modalità di gestione

1. L'Amministrazione comunale provvede all'organizzazione e alla gestione del servizio relativo ai rifiuti urbani sul territorio comunale secondo le forme di gestione previste dalla normativa vigente e nel rispetto della pianificazione delle autorità competenti.
2. Le modalità di erogazione dei servizi sono disciplinate da apposito "Contratto di Servizio", che regola i rapporti fra l'Amministrazione comunale e il soggetto affidatario del servizio (di seguito soggetto gestore).
3. In applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni dettati dal D.Lgs. 152/2006, l'attività di gestione dei rifiuti urbani è realizzata mediante un sistema integrato di gestione, nel quale la raccolta differenziata rappresenta la componente primaria

TITOLO II – DEFINIZIONI

Art. 4 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
 - a. "accordi volontari", modalità e forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati finalizzata alla prevenzione e recupero, riciclo di materiale anche mediante modalità premiali e in forma di amministrazione negoziata;
 - b. "Amministrazione Comunale": il Comune, nei suoi Organi politici e Uffici competenti in materia;
 - c. "aree di uso pubblico": le aree pubbliche, di uso pubblico, di proprietà all'Amministrazione comunale e private aperte al pubblico transito, quali le strade comunali, inclusi i tratti urbani di strade statali e provinciali, le piazze, i parcheggi pubblici non in concessione, i sottopassi e i sovrappassi pedonali e le uscite di sicurezza pedonali di sottovia veicolari, i marciapiedi destinati al transito pedonale, le aree spartitraffico asfaltate e pavimentate, i franchi laterali, le piccole aree di risulta non classificabili come spartitraffico, i giardini pubblici e le aree di verde pubblico urbano, ivi comprese le aiuole, le pendici collinari e le aree dedicate agli animali;
 - d. "aree pubbliche esterne": le aree di uso pubblico in manutenzione, in forza di legge o altra norma, a soggetti pubblici o privati, diversi dall'Amministrazione comunale;
 - e. "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze singole, domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
 - f. "cassonetti intelligenti": contenitori con sensore di riempimento e apertura a riconoscimento;
 - g. "Centro di Raccolta (CdR)": di cui al DM 8 aprile 2008 area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. Tali strutture non si configurano

come impianti di gestione rifiuti bensì si connotano come dotazioni infrastrutturali del quartiere, a servizio della raccolta dei rifiuti urbani. Sono localizzati in coerenza con la pianificazione urbanistica e appartengono alle opere di urbanizzazione secondarie, quali attrezzature di interesse comune di tipo sanitario.

- h. "Centro del Riuso (CR)": spazio presidiato allestito per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione di beni usati che conservano ancora le caratteristiche per le quali sono stati originariamente prodotti e dunque suscettibili di riutilizzo, ma che non sono più di interesse per il proprietario, ai fini della messa a disposizione per altri utenti interessati.
- i. "Ecocar": automezzi e/o altre strutture mobili, appositamente attrezzati per le operazioni di conferimento di rifiuti urbani, anche con modalità di riconoscimento dell'utenza e/o presidio e sistemi di pesatura del rifiuto conferito in forma differenziata, allocato con periodicità stabilita all'interno di aree pubbliche o a pubblica fruizione, senza la presenza di particolari dotazioni;
- j. "compostaggio": trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione;
- k. "compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti, come disciplinato dal DM del 29 dicembre 2016, n. 266;
- l. "compostaggio locale": attività di compostaggio di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine e mense, mercati, giardini o parchi, con capacità di trattamento non eccedente 80 t/a e destinata esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel Comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei Comuni confinanti che stipulano una Convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, come disciplinato dall'art. 214, c. 7-bis del D.Lgs. 152/2006;
- m. "conferimento": le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
- n. "contenitori": qualsiasi dotazione posizionata/fornita dal soggetto gestore (es. cassonetti, bidoncini, cestini porta rifiuti) ai fini del conferimento da parte dell'utenza;
- o. "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- p. "D.P.R. n. 158/1999": il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nel testo vigente;
- q. "D.Lgs. n. 152/2006": il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" nel testo vigente (cd Testo Unico Ambientale);
- r. "eventi pubblici": feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo sociale, culturale, sportivo ed ogni altra manifestazione che si svolgano in spazi pubblici, per i quali si concretizzi una produzione di rifiuti urbani;
- s. "gestione dei rifiuti": la raccolta, il trasporto, compresa la cernita, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni
- t. "imballaggio": il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci (dalle materie prime ai prodotti finiti), a proteggerle, a consentire la loro

manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.

- u. "imballaggio primario o imballaggio per la vendita": imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es: bottiglie in vetro, bottiglie in plastica, contenitori per latte, scatola da scarpe, ecc.);
- v. "imballaggio secondario o imballaggio multiplo": imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es: plastica termoretraibile contenente più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte, ecc.);
- w. "imballaggio terziario o imballaggio per il trasporto": imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto (es: pallets, cartoni utilizzati per la consegna delle merci, ecc.), esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- x. "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- y. "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto ai fini del riutilizzo dei prodotti o dell'estensione del loro ciclo di vita;
- z. "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- aa. "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei Centri di Raccolta ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- bb. "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- cc. "raccolta differenziata monomateriale": la raccolta di rifiuti aventi la medesima natura merceologica, effettuata con modalità specifiche, che permettono di avviare al recupero i rifiuti senza operazioni di separazione;
- dd. "raccolta differenziata multimateriale": la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio la raccolta congiunta di vetro, lattine, barattoli e plastica oppure di lattine, barattoli e plastica) i quali possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore, oppure con modalità specifiche, per essere poi separati nelle successive fasi di recupero;
- ee. "raccolta porta a porta o domiciliare": la raccolta dei rifiuti urbani domestici effettuata in aree di pertinenza dell'utenza o presso punti individuati dal soggetto gestore, secondo modalità e tempi prefissati;
- ff. "raccolta stradale": la raccolta dei rifiuti urbani domestici effettuata in corrispondenza del piano stradale;
- gg. "raccolta su chiamata": la raccolta di alcune tipologie di rifiuti urbani non conferibili al normale circuito di raccolta (quali ad es. ingombranti), concordata preventivamente dalle utenze con il soggetto gestore;

- hh. "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
- ii. "Regolamento": il presente Regolamento ed ogni provvedimento attuativo adottato dall'Amministrazione e/o dal soggetto gestore;
- jj. "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- kk. "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- ll. "rifiuti da costruzione e demolizione": i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;
- mm. "rifiuti organici": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- nn. "sacchetto trasparente": sacchetto da utilizzare per conferire alcune tipologie di rifiuti che consenta l'individuazione delle frazioni merceologiche contenute, senza permettere l'individuazione di dettagli commerciali dei rifiuti o informazioni che violino la normativa vigente a tutela della privacy;
- oo. "servizi": le attività necessarie alla gestione dei rifiuti urbani;
- pp. "sistemi R-fid": tecnologie per l'identificazione automatica dei singoli conferimenti mediante strumenti elettronici che possano essere collocati su bidoncini o sacchi od altra dotazione di raccolta di cui al Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- qq. "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. Un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento è contenuto nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006
- rr. "soggetto gestore": il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani nelle forme di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e del D.Lgs. 152/2006 oppure l'Amministrazione comunale, qualora operi in gestione diretta;
- ss. "spazzamento": modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia (manuale o meccanizzata), di strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve;
- tt. "stazioni o impianti di trasferimento": impianti di stoccaggio intermedio dedicati all'ottimizzazione della logistica dei trasporti, autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 per le operazioni R13 e/o D15 degli allegati, rispettivamente, C e B alla parte IV del medesimo decreto;
- uu. "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla parte IV del medesimo decreto;

- vv. "trasbordo": attività di ottimizzazione della logistica della raccolta dei rifiuti consistente nel trasbordo da mezzi con capacità di carico limitata su mezzi con capacità di carico superiore, senza scarico dei rifiuti a terra;
- ww. "utenze domestiche (UD)": le utenze di unità abitative adibite a civile abitazione;
- xx. "utenze non domestiche (UND)": le categorie non abitative individuate nel Regolamento TaRi di MARONE e le altre utenze (ove non diversamente individuate);
- yy. "utenze non domestiche ad elevata produzione di rifiuti - Grandi Utenze (GU)": categoria di UND caratterizzata da elevata produzione di frazioni merceologiche di rifiuti suscettibili di recupero.

Definizioni relative alla sicurezza

- zz. "sito": area o porzione di territorio, geograficamente definita e delimitata, intesa nelle diverse matrici ambientali e comprensiva delle eventuali strutture edilizie ed impiantistiche presenti;
- aaa. "sito inquinato": sito che presenta livelli di contaminazione o alterazioni chimiche, fisiche o biologiche del suolo o del sottosuolo o delle acque superficiali o delle acque sotterranee tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito. E' inquinato il sito dove anche uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque sotterranee o nelle acque superficiali risulta superiore ai valori di concentrazione limite accettabili;
- bbb. "messa in sicurezza": ogni intervento necessario ed urgente per rimuovere le fonti inquinanti, contenere la diffusione degli inquinanti e impedire il contatto con le fonti inquinanti presenti nel sito, in attesa degli interventi di bonifica e ripristino ambientale o degli interventi di messa in sicurezza permanente;
- ccc. "messa in sicurezza permanente": l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici;
- ddd. "bonifica": l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee ad un livello uguale od inferiore ai valori di concentrazione limite accettabili;
- eee. "misure di sicurezza": gli interventi e gli specifici controlli necessari per impedire danni alla salute pubblica o all'ambiente derivanti dai livelli di concentrazione residui di inquinanti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque sotterranee e superficiali o dalla presenza di rifiuti stoccati sottoposti ad interventi di messa in sicurezza permanente, nonché le azioni di monitoraggio idonee a garantire, in particolare, il controllo nel tempo dell'efficacia delle limitazioni d'uso, qualora, pur applicando, secondo i principi della normativa comunitaria, le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, la bonifica ed il ripristino ambientale non consentano di rispettare i valori di concentrazione limite accettabili per la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici o non sia possibile rimuovere la fonte inquinante costituita dai rifiuti stoccati;
- fff. "ripristino ambientale": gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che

consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici.

Art. 5 Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono Rifiuti Urbani (RU)
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies al medesimo decreto;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua
 - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e).
 - g. i rifiuti accidentalmente pescati nonché quelli volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.
3. Sono Rifiuti Speciali (RS)
 - a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006;
 - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli di cui al comma 2;

- i. i veicoli fuori uso.
- 4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del D.Lgs. 152/2006

Art. 6 Definizioni delle frazioni di rifiuti

1. Ai fini del presente Regolamento si definiscono le seguenti frazioni di rifiuti, sottoinsieme dei "rifiuti urbani domestici":
 - a. "frazione umida dei rifiuti": la parte putrescibile ad alto tasso di umidità presente nei rifiuti urbani;
 - b. "frazione secca riciclabile": la frazione del rifiuto non pericolosa, non putrescibile, passibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo, composta prevalentemente da vetro, lattine, barattoli, carta, plastica, come definiti alle successive lettere d), e), f) e g);
 - c. "rifiuto indifferenziato o rifiuto urbano residuo (RUR)": la parte dei rifiuti urbani a cui è stata sottratta la frazione umida e la frazione secca riciclabile, ossia quella parte di rifiuti non pericolosi, non putrescibili e non riciclabili;
 - d. "vetro": i contenitori di vetro colorato ed incolore, completamente vuoti e non contaminati da sostanze pericolose, utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, conferiti a raccolta differenziata;
 - e. "metalli": lattine, barattoli, altri imballaggi e rifiuti in alluminio, acciaio e/o banda stagnata, e/o altre leghe metalliche, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione comunale e/o del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata
 - f. "carta e cartone": materiali cellulosici quali giornali, riviste, libri, carta, imballaggi in carta, cartone, imballaggi in cartone, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione comunale e/o del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
 - g. "plastica": gli imballaggi e i rifiuti in plastica, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione comunale e/o del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
 - h. "legno": gli imballaggi e i rifiuti in legno, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione comunale e/o del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
 - i. "rifiuti urbani pericolosi (RUP)": i rifiuti pericolosi provenienti da utenze domestiche, quali: pile, batterie al piombo, lampade alogene, tubi catodici, lampade fluorescenti, farmaci, prodotti T (tossici) e/o F (infiammabili) che comprendono prodotti per giardinaggio, per piccoli lavori domestici, per hobbistica, per pulizia di indumenti e della casa (detergenti, candeggina, acido muriatico, solforico, ecc.), disinfestanti e insetticidi, combustibili solidi e liquidi, vernici, ecc.;
 - j. "rifiuti ingombranti": i rifiuti che occupano molto spazio e non conferibili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani (es. materassi, armadi e arredi, mobili in genere);
 - k. "RAEE - Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche": i rifiuti derivanti dalla dismissione di qualunque apparecchiatura elettrica e elettronica; tali rifiuti sono suddivisi in 5 raggruppamenti ai sensi dell'Allegato 1 del D.M. 185/2007:
 - i. R1 - Freddo e clima: frigoriferi; congelatori; condizionatori, ecc.;

- ii. R2 - Altri grandi bianchi: lavatrici; lavastoviglie; asciugatrici; apparecchi per la cottura; forni a microonde; stufe elettriche, boiler, ecc.;
- iii. R3 - TV e monitor;
- iv. R4 - IT Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose). PED e altro: apparecchi illuminanti, elettronica di consumo; informatica; cellulari; periferiche per PC; piccoli elettrodomestici; attrezzi da giardinaggio e bricolage, pannelli fotovoltaici, ecc.;
- v. R5 - Sorgenti luminose: tubi fluorescenti, lampade fluorescenti compatte, lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico, lampade a LED, lampade a vapori di sodio a bassa pressione, altre apparecchiature di illuminazione per diffondere o controllare la luce ad eccezione delle lampade a incandescenza;
- l. "indumenti usati": vestiario; scarpe; accessori d'abbigliamento;
- m. "oli vegetali esausti": derivanti dalla cottura e dalla conservazione domestica degli alimenti;
- n. "oli minerali esausti": derivanti dalla manutenzione domestica di motori di motocicli e autoveicoli o altri veicoli e apparecchiature dotate di motore a scoppio;
- o. "frazione verde": gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato.

Art. 6 Perimetro di competenza

1. Il perimetro entro il quale il soggetto gestore, oppure l'Amministrazione comunale qualora operi in gestione diretta, svolge il servizio di spazzamento e di raccolta dei rifiuti, corrisponde ai confini del territorio comunale.
2. Nell'ambito del perimetro di cui al precedente comma, l'attività di raccolta è svolta sulle strade pubbliche o private aperte al pubblico transito del territorio del Comune di MARONE, mentre il servizio di spazzamento si effettua sulle aree di uso pubblico

Art. 7 Prescrizioni, divieti ed obblighi generali

1. I produttori di rifiuti sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare sono tenuti a conferire le varie frazioni dei rifiuti nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi.
2. Al fine di perseguire una corretta gestione del conferimento, l'utente dovrà adottare le seguenti procedure:
 - a. ridurre di volume i rifiuti mediante lo svuotamento e lo schiacciamento degli scatoloni e dei contenitori;
 - b. privare dai contenitori i residui organici ivi presenti;
 - c. chiudere correttamente i sacchetti contenenti i rifiuti prima del loro conferimento nel cassonetto al fine di evitare fuoriuscite e cattivi odori;
 - d. chiudere perfettamente i cassonetti/bidoncini dopo il conferimento del rifiuto;
 - e. osservare le eventuali indicazioni riportate sulle strutture adibite alla raccolta.
3. Oltre agli specifici obblighi espressamente citati nel presente Regolamento, è altresì vietato:
 - a. abbandonare i rifiuti di qualsiasi genere in qualsiasi area del territorio comunale;
 - b. conferire le tipologie di rifiuti differenziati prodotti dall'utenza domestica e non domestica nel contenitore dei rifiuti indifferenziati o nei contenitori che non sono dedicati alla raccolta differenziata;

- c. conferire le tipologie di rifiuti indifferenziati prodotti dall'utenza domestica e non domestica nei contenitori dei rifiuti differenziati;
 - d. introdurre nei bidoncini/cassonetti oggetti voluminosi, quali rifiuti ingombranti;
 - e. introdurre nei cestini i rifiuti non consentiti, ovvero i rifiuti che non sono riconducibili ai cd. Rifiuti "da passeggio" (carte di caramelle, pacchetti di sigarette, ciotoline e cucchiaini del gelato, bottigliette, mozziconi di sigarette, scontrini, fazzoletti e incartamenti, gomma da masticare, biglietti e altri rifiuti generici prodotti in piccole quantità);
 - f. immettere nei bidoni e nei cestini dedicati alla raccolta urbana residui liquidi;
 - g. immettere nei bidoncini/cassonetti appartenenti alle frazioni dell'umido e degli indifferenziati rifiuti sciolti, ovvero privi di appositi involucri protettivi;
 - h. introdurre nei bidoncini/cassonetti materiali accesi;
 - i. introdurre nei bidoncini/cassonetti rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazioni e/o manutenzione domestica;
 - j. introdurre nei bidoncini/cassonetti rifiuti organici provenienti da scarti alimentari di origine animale derivanti da trattamenti e preparazioni da parte delle utenze non domestiche al fine di evitare problematiche di natura igienico-sanitaria;
 - k. introdurre nei bidoncini/cassonetti imballaggi maleodoranti, se non appositamente sigillati, onde evitare emissioni odorigene e problemi di natura igienico-sanitaria;
 - l. introdurre nei bidoncini materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta;
 - m. abbandonare (gettare, versare e depositare) sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati, comprese le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti;
 - n. è vietato abbandonare i dispositivi di protezione individuale (DPI) usati (guanti, mascherine, ecc.)
 - o. l'utilizzo dei bidoncini/cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura;
 - p. l'incendio di rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo, sia in area pubblica che in area privata (ad esclusione delle modalità previste dal Comune di Marone);
 - q. introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
 - r. smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari;
 - s. gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi cestini getta rifiuti;
 - t. collocare rifiuti, anche se dentro sacchetti ermeticamente sigillati, all'esterno dei cassonetti;
 - u. rovistare tra i cassonetti;
 - v. scrivere sui contenitori (ad eccezione del Nome e Cognome dell'utente) o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore;
 - w. ribaltare e danneggiare i contenitori;
 - x. spostare i contenitori se privi di autorizzazione.
4. Tutte le violazioni contenute nel presente Regolamento sono punite secondo quanto stabilito nell'apposito Allegato A.

TITOLO III - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 8 Criteri organizzativi e gestionali

1. La raccolta differenziata è parte integrante e centrale del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati assume un ruolo residuale.
2. Il soggetto gestore, in accordo con l'Amministrazione comunale effettua la raccolta differenziata delle frazioni recuperabili, ossia dei rifiuti che per caratteristiche quali - quantitative e per condizioni di mercato sono suscettibili di recupero o per i quali vi siano o si determinino condizioni tali da giustificare in termini ambientali ed economici una raccolta separata, nonché dei rifiuti urbani domestici pericolosi.
3. L'organizzazione, la definizione delle modalità di erogazione e le frequenze del servizio sono stabiliti, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali del presente Regolamento, dall'Amministrazione comunale attraverso il Contratto di Servizio con il soggetto gestore oppure con propri atti nei casi di gestione diretta.
4. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale e le modalità di conferimento sono stabilite con provvedimenti attuativi dell'Amministrazione comunale e/o con disposizioni del soggetto gestore in relazione alle caratteristiche e alle esigenze del territorio servito e alla economicità ed efficienza del servizio, in coerenza con gli obiettivi programmatici fissati dall'Amministrazione stessa.
5. La raccolta dei rifiuti è effettuata con frequenze e modalità adeguate ad assicurare la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico.
6. Le modalità e le frequenze di conferimento e raccolta, nonché gli obiettivi quantitativi e qualitativi, sono definiti per ogni flusso merceologico di rifiuto nel Contratto di Servizio sottoscritto tra l'Amministrazione e il soggetto gestore.
7. Le utenze domestiche (UD) e non domestiche (UND) sono pertanto tenute a rispettare quanto prescritto nel presente Regolamento e nei provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione e/o dal soggetto gestore per tutte le frazioni di rifiuto.
8. I gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, circoli, associazioni sono obbligati a predisporre i contenitori per la raccolta differenziata già all'interno dei locali adibiti alle loro attività, sia per le pertinenze adibite al pubblico e sia per le pertinenze adibite alle attività lavorative.
9. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Art. 9 – Modalità di raccolta dei rifiuti urbani

1. La raccolta dei rifiuti viene effettuata secondo le seguenti diverse modalità:
 - a. raccolta stradale:
 - i. raccolta stradale attraverso postazioni informatizzate;
 - ii. raccolta stradale attraverso contenitori posizionati sul territorio;
 - iii. raccolta Porta a Porta.
 - b. raccolta presso il centro di raccolta/stazione ecologica;
 - c. raccolta con ritiro a domicilio.

Art. 9a – Raccolta stradale

1. La raccolta stradale avviene secondo due diverse metodologie che si differenziano tra loro per le modalità di accesso, riconoscimento dell'utenza e misurazione del peso/volume del rifiuto conferito.
2. Nello specifico le metodologie si articolano in:
 - **Raccolta Porta a Porta.**
 - a) per l'espletamento del servizio porta a porta o domiciliare per la raccolta differenziata laddove sia istituito formalmente dall'amministrazione comunale il Gestore potrà prevedere l'uso di sacchi oppure di contenitori individuali del genere di bidoni carrellati o altra tipologia utile allo scopo;
 - b) il conferimento deve avvenire in modo separato per ogni frazione di rifiuto: i sacchi e/o i contenitori devono essere accuratamente chiusi in modo da evitare lo spargimento del contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse, oltre che per facilitare la raccolta agli operatori;
 - c) gli utenti sono sempre e comunque tenuti a provvedere al conferimento del materiale nel modo più adeguato, - ad esempio cartone piegato, bottiglie e imballi svuotati dall'aria etc..- prevenendo la dispersione di materiale ad opera del vento o animali, al fine di mantenere pulito il punto di conferimento;
 - d) i rifiuti devono essere conferiti ai servizi separatamente nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica o raggruppamenti di frazioni merceologiche e con le modalità definite nell'apposito calendario di raccolta e nei materiali informativi messi a disposizione della cittadinanza;
 - e) i sacchi e/o contenitori con i rifiuti devono essere conferiti nei giorni e negli orari prefissati, in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi. Non possono essere esposti nei giorni in cui non ha luogo la raccolta, oppure dopo il passaggio dell'operatore e devono essere ritirati appena possibile da parte degli utenti;
 - f) qualora per eventi eccezionali e imprevedibili il servizio non possa essere svolto nelle giornate previste, la raccolta dovrà essere spostata in modo da offrire comunque il servizio agli utenti e ogni qualvolta sia possibile, lo spostamento del giorno di raccolta verrà comunicato con preavviso dal Gestore agli utenti interessati mediante volantini, manifesti, o altro;
 - g) i sacchi e/o contenitori contenenti i rifiuti devono essere collocati nel punto indicato dal Gestore come il più idoneo a consentire l'operatività del servizio. Tali posizioni verranno individuate per limitare l'intralcio al transito veicolare e/o pedonale, su strada pubblica, vicinale o privata (previa autorizzazione dei proprietari interessati), nei pressi dell'abitazione o dell'esercizio da cui provengono i rifiuti, in aree appositamente predisposte;
 - i) i contenitori individuali possono essere provvisti di matricola identificativa e di transponder o altra tecnologia per la loro identificazione univoca e lettura ad ogni svuotamento che non può essere manomessa;
 - l) la pulizia e la disinfezione dei contenitori e la pulizia del punto di conferimento sono a carico degli utenti. In caso di inconvenienti igienico-sanitari, il Comune potrà imporre a carico degli utilizzatori idonee azioni di pulizia oltre alla disinfezione dei contenitori;
 - m) tra uno svuotamento e quello successivo, al fine di non rendere vana la separazione fatta con erronei conferimenti da parte di ignoti, i sacchi e/o contenitori dovranno essere

ritirati da parte dell'utente e custoditi all'interno del condominio o della singola proprietà. Nessun contenitore può rimanere al di fuori delle proprietà singole o condominiali, salvo differenti e documentati accordi con il gestore;

n) in corrispondenza dei punti individuati per il deposito di sacchi e/o contenitori è vietato depositare oggetti di qualsiasi altro tipo;

o) mantenendo la distinzione per frazioni merceologiche ed in accordo con il Gestore ed il Comune, le utenze non domestiche caratterizzate da una rilevante produzione di rifiuti urbani potranno conferirli all'interno di adeguati contenitori ad uso esclusivo collocati a questo scopo a disposizione dal Gestore; per il periodo di utilizzo i contenitori saranno in custodia al titolare o legale rappresentante del soggetto economico che li dovrà utilizzare in conformità al presente Regolamento;

p) eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti, dovranno essere segnalati agli uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti del caso

- **Raccolta stradale attraverso postazioni informatizzate.**

Per i soli possessori di seconde case è a disposizione in via Caduti del Mare sul lungo lago un'isola di prossimità il cui accesso è consentito tramite tessera abilitata. L'accesso è consentito per il tramite della lettura ottica e la tessera è attribuita previa autorizzazione dell'amministrazione comunale. Nel caso in cui la porta di accesso del rifiuto non dovesse aprirsi e/o chiudersi correttamente, l'utente ha il dovere di informare tempestivamente il Comune e/ o il Gestore del Servizio, al fine di ripristinare la funzionalità dello stesso ed eludere quanto stabilito nel presente Regolamento. Il conferimento del rifiuto deve essere svolto secondo le modalità che sono indicate in modo puntuale sugli stessi contenitori e le informative sul sito internet del Gestore Unico o del Comune.

In futuro potranno essere posizionate sul territorio altre postazioni informatizzate che verranno gestite con le medesime modalità riportate sopra.

Art. 9b – Raccolta presso il centro di raccolta/stazione ecologica

3. Al fine di ottimizzare il conferimento dei rifiuti, il Gestore ha predisposto un centro di raccolta, sito in Marone, Via Caraglio 131, per il conferimento differenziato di alcune particolari tipologie di rifiuto, sia ai sensi del D.M. del 8 Aprile 2008, sia in base a particolari rifiuti presenti sul territorio comunale. L'elenco delle frazioni conferibili è esposto all'ingresso del centro di raccolta e pubblicato sul sito internet del Gestore Unico o del Comune.

Art. 9c – Raccolta con ritiro a domicilio

4. In alternativa al conferimento presso il centro di raccolta/stazione ecologica, per le utenze domestiche il Gestore Unico, in accordo con il Comune, ha attivato per i rifiuti ingombranti (compresi i Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE) il ritiro gratuito a domicilio, e la possibilità di attivare a pagamento il ritiro degli sfalci e le potature. L'utente può prenotare il servizio di ritiro gratuito direttamente al Gestore, telefonando o accedendo al sito internet o agli applicativi. Una volta fissato l'appuntamento il richiedente deve esporre il rifiuto in idonei spazi pubblici, in prossimità del proprio numero civico nei giorni e nelle fasce orarie indicate dall'operatore per il ritiro, pena l'applicazione della sanzione pecuniaria.

5. È vietato il conferimento di tali rifiuti con modalità differenti rispetto a quella indicata.

Art. 10 Le raccolte porta a porta: contenitori

1. Alle UD e UtND è fornita una dotazione di contenitori da utilizzare obbligatoriamente per la raccolta porta a porta. Le caratteristiche dei contenitori sono descritte qui sotto:

Tabella Contenitori:

Rifiuto	Contenitori utenze domestiche	Contenitori utenze non domestiche
Carta	La carta e il cartone vanno esposti in scatole o in pacchi legati o secchi di peso non superiore a 15 kg.	Come UD o in alternativa possono richiedere contenitore 120, 240, 360 o 1.100 lt; colore blu
Plastica	Dotazione di sacchi in polietilene semitrasparente. Capacità 110 lt - colore giallo	sacchi in polietilene semitrasparente Capacità 110 lt o in alternativa possono richiedere contenitore 120, 240, 360 o 1.100 lt; colore giallo
Vetro e Lattine	Contenitore in plastica con coperchio e manico con dispositivo antirandagismo; capacità 25 lt; colore verde .	Come UD o in alternativa possono richiedere contenitore carrellato 120, 240, 360 lt; colore verde

rifiuto	Contenitori utenze domestiche			Contenitori utenze non domestiche
Umido	Contenitore in plastica con coperchio e manico con dispositivo antirandagismo; capacità 25 lt. colore marrone	Contenitore areato in plastica, capacità 10 lt. colore marrone	Idonei sacchi in mater-bi autonomamente reperiti dalle utenze - Capacità 10 lt	Come UD o in alternativa possono richiedere contenitore carrellato 120, 240 o 360 lt colore marrone . No sacchi.
Secco (Indifferenziato)	Contenitore in plastica con coperchio e manico con dispositivo antirandagismo capacità 40 lt colore grigio (dotato di dispositivo TAG RFID).	Sacchi in polietilene autonomamente reperiti dalle utenze preferibilmente di colore grigio		Come domestiche o in alternativa possono richiedere contenitore carrellato 120, 240,360 o 1.100 lt colore grigio (dotato di dispositivo TAG RFID)

		semitrasparen te	
Pannolini	Sacchi in polietilene semitrasparente. Capacità 25 lt - colore azzurro ; distribuiti gratuitamente p/o il comune		

2. Se installato (anche attraverso una implementazione futura) al momento della raccolta del rifiuto è registrato lo svuotamento per ogni singola utenza tramite lettura del dispositivo elettronico (RF-Id) appunto installato sul contenitore o lettura di un codice a barre di riconoscimento.
3. Il Comune sostiene la spesa per l'acquisto dei contenitori per le nuove utenze (secondo il prezzo stabilito dal Contratto in corso con il Gestore Affidatario).

Art. 11 Le raccolte porta a porta: precisazioni per le utenze non domestiche

1. Il servizio dedicato alle utenze non domestiche si esplica nella raccolta di prossimità puntuale a favore delle stesse attività o nella messa a disposizione di contenitori dedicati identificati sulla base del rifiuto da conferire e concessi in comodato dal Comune (vedi comma 7). Non sono ammesse altre e diverse attrezzature rispetto a quelle erogate dal Gestore e non sono ammessi usi impropri delle stesse. L'utenza è tenuta a custodire in area privata i diversi contenitori secondo le regole del buon padre di famiglia. In caso di furto, di rottura e/o di pervenuta mancata funzionalità del contenitore, è necessario rivolgersi al Comune per richiederne la sostituzione.
2. L'utenza deve collocare il contenitore in area pubblica in prossimità della propria attività, nei giorni e negli orari prestabiliti dal Comune, in accordo con il Gestore del Servizio, al fine di consentire il regolare svuotamento, pena l'applicazione di sanzioni di natura pecuniaria. Nel caso di contenitori di grandi dimensioni l'utenza deve consentire l'accesso al personale autorizzato e ai mezzi adibiti alla raccolta al fine di consentirne il ritiro.
3. È vietato il conferimento dei rifiuti con modalità differenti rispetto a quella qui indicata, come ad esempio l'utilizzo delle postazioni stradali situate in altre aree urbane, pena l'applicazione di sanzioni di natura pecuniaria.
4. L'attivazione del servizio non è obbligatoria ed è stabilita di concerto tra l'Ufficio Ambiente ed il gestore del servizio in relazione ai criteri di economicità, di organizzazione e di funzionalità. Per effettuare la richiesta occorre inviare una PEC al protocollo dell'ente indirizzata a Ufficio Ambiente con l'indicazione del tipo di rifiuto (Codice EER) e quantitativo prodotto annualmente.
5. Le utenze non domestiche possono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli a recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'Art.238 Comma 10 del D.Lgs.n.152/2006 e devono comunicarlo preventivamente al Comune e al Gestore nelle modalità e termini previsti dal Regolamento Tari Comunale o normative sovraordinate o sopraggiunte.
6. Al fine di poter conteggiare i quantitativi di rifiuti urbani gestiti al di fuori del servizio pubblico anche ai fini del calcolo della percentuale della raccolta differenziata, entro il 31 Marzo di ciascun anno l'utenza non domestica deve comunicare al comune e al gestore i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente divisi per codice EER e per impianto di destinazione con l'indicazione dell'operazione di recupero svolta depositando i relativi formulari.
7. Il Gestore effettua le raccolte porta a porta previste alle utenze non domestiche con la medesima modalità e periodicità riservata alle utenze domestiche. La volumetria dei contenitori

è stabilita in accordo tra il Comune e l'utente fino ad un massimo di 1.100 litri per rifiuto. In alternativa il gestore è tenuto a fornire un numero di contenitori di minor volumetria (come previsto dalla Tabella Contenitori) la cui somma è pari al cassonetto da 1.100 lt. Tale limite non si applica alle Scuole e agli uffici comunali.

Art. 12 Le raccolte porta a porta: Carta e Cartone

1. Gli utenti espongono il rifiuto su area pubblica non prima delle ore 18:00 del giorno precedente la raccolta e non oltre le ore 6:00 del giorno di raccolta con le modalità indicate nel precedente articolo 10. L'Appaltatore si occupa della raccolta porta a porta e del trasporto a impianti di recupero della carta e del cartone.

Art. 13 Le raccolte porta a porta: Imballaggi in Plastica

1. Gli utenti espongono il rifiuto su area pubblica non prima delle ore 18:00 del giorno precedente la raccolta e non oltre le ore 6:00 del giorno di raccolta nei sacchi indicati dal Comune. Il Gestore si occupa della raccolta porta a porta e del trasporto a impianti di recupero degli imballaggi in Plastica.

Art. 14 Le raccolte porta a porta: Imballaggi in Vetro e lattine

1. Gli utenti espongono il rifiuto su area pubblica non prima delle ore 18:00 del giorno precedente la raccolta e non oltre le ore 6:00 del giorno di raccolta nei contenitori indicati dal Comune. Il Comune si riserva la possibilità di posticipare l'orario di inizio della raccolta alle ore 7:00 del mattino.
2. Il Gestore si occupa della raccolta porta a porta e del trasporto a impianti di recupero degli imballaggi in Vetro e Lattine.

Art. 15 Le raccolte porta a porta: Umido (Forsu)

1. Gli utenti espongono il rifiuto su area pubblica non prima delle ore 18:00 del giorno precedente la raccolta e non oltre le ore 6:00 del giorno di raccolta nei contenitori indicati dal Comune. Il Gestore si occupa della raccolta porta a porta e del trasporto a impianti di recupero rifiuti, rimanendo responsabile della qualità dei rifiuti raccolti.

Art. 16 Le raccolte porta a porta: Indifferenziato (RSU)

1. Gli utenti espongono il rifiuto su area pubblica non prima delle ore 18:00 del giorno precedente la raccolta e non oltre le ore 6:00 del giorno di raccolta nei contenitori indicati dal Comune. Il Gestore si occupa della raccolta porta a porta e del trasporto a impianti di recupero rifiuti, rimanendo responsabile della qualità dei rifiuti raccolti
2. Per le UtND il contenitore è di 40 lt. oppure, in alternativa e in accordo con il Comune, i contenitori di maggiore volumetria. La frequenza di svuotamento è pari a quelle delle UD.

Per ogni frazione raccolta il ritiro del contenitore svuotato deve avvenire a cura degli utenti entro le ore 18:00 del giorno di raccolta

Art. 18 Rifiuti Urbani Pericolosi

1. I rifiuti urbani domestici pericolosi sono oggetto di distinta gestione, ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006. Gli utenti del servizio sono pertanto tenuti al rispetto di tale distinta

gestione, operando il conferimento separato dalle altre frazioni. Il relativo servizio di raccolta differenziata, al quale possono accedere solo le utenze domestiche, deve intendersi quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti.

2. Il conferimento dei rifiuti urbani domestici pericolosi, quali pile esauste, farmaci scaduti, accumulatori anche portatili esausti, flaconi etichettati T/F, lampade fluorescenti, ecc., deve essere effettuato presso i Centri di Raccolta. Per le pile esauste e i farmaci scaduti è possibile il conferimento presso contenitori appositi situati sul territorio comunale.
3. La raccolta deve essere effettuata con frequenze e modalità idonee a garantire la tutela igienico-sanitaria. Deve essere rigorosamente evitato che i contenitori siano riempiti oltre la propria ordinaria capacità; il gestore è quindi tenuto a provvedere, ogni volta che si renda necessario, a svuotamenti integrativi.
4. Il gestore garantisce una adeguata presenza e diffusione sul territorio dei contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi.

Art. 19 Centri di Raccolta (CdR) e Centri di Raccolta Mobili (ECOCAR)

1. I Centri di Raccolta (CdR), come definiti all'art. 4 c. 1, lett. g), sono aree recintate, presidiate e allestite, per il conferimento gratuito dei rifiuti urbani, rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, non conferibili al normale circuito di raccolta (stradale e domiciliare) per la loro natura, pericolosità o dimensioni, oppure per motivazioni economiche o di strutturazione del servizio. Nel CdR i rifiuti sono raggruppati per frazioni omogenee per il successivo avvio ad impianti di recupero/trattamento e, per le frazioni non recuperabili, ad impianti di smaltimento.
2. Le norme per la gestione dei CdR e il conferimento delle varie tipologie di rifiuto sono stabilite nell'Allegato D.
3. Al fine di ottimizzare a livello locale l'intercettazione di tipologie di rifiuti destinate ai CdR il soggetto gestore può utilizzare Centri di Raccolta Mobili (ECOCAR), intesi come automezzi e/o altre strutture mobili, appositamente attrezzati per le operazioni di conferimento di rifiuti urbani, con modalità di riconoscimento dell'utenza e sistemi di pesatura del rifiuto conferito in forma differenziata.
4. L'Ecocar sarà fruibile il terzo giovedì del mese in concomitanza con il mercato settimanale dalle 8:00 alle 11:00.
5. In accordo con il Comune e il gestore ed in attuazione di indicazioni e/o norme specifiche nazionali o regionali potrà essere prevista un'articolazione di attività volte all'avvio al riutilizzo di beni prima del conferimento secondo apposite e dettagliate modalità.

Art. 20 Servizio raccolta rifiuti ingombranti a domicilio (RSI)

1. In alternativa al conferimento presso il centro di raccolta/stazione ecologica, per le utenze domestiche il Gestore, in accordo con il Comune, ha attivato per i rifiuti ingombranti la Raccolta a domicilio per UD:
 - a. Il gestore effettua un servizio domiciliare di ritiro rifiuti ingombranti alle utenze domestiche che ne fanno richiesta, una giornata al mese (da concordare con il Gestore);
 - b. Il ritiro viene effettuato in prossimità del domicilio degli utenti che espongono i rifiuti ingombranti per un massimo di 5 pezzi, o 2 mc su suolo pubblico o privato ma accessibile con furgone. Ogni servizio prevede un massimo di 10 punti di prelievo, prenotati dagli utenti.

- c. Il servizio si intende rivolto al ritiro di rifiuti di dimensioni tali da non poter essere gestito nel normale servizio porta a porta, cioè ingombranti in senso stretto, nonché Raee.
- d. Il gestore riceve le prenotazioni degli utenti, rendiconta mensilmente al comune l'elenco degli utenti serviti ed i rifiuti ritirati (tipo e numero).
- e. Ogni utenza ha diritto al massimo a due prelievi all'anno, salvo deroghe autorizzate dal Comune.

TITOLO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI SU AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO, E AREE PRIVATE

Art. 21 Gestione delle aree private

- 1. I fabbricati e le relative pertinenze, con particolare riferimento alle aree dismesse, devono essere mantenuti liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi. Gli aventi titolo hanno l'obbligo di vigilare costantemente la proprietà.
- 2. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni e ogni misura ritenuta idonea, onde evitare l'accesso da parte di terzi e l'abbandono di rifiuti, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
- 3. Nel caso di abbandono di rifiuti in aree private, sulla base degli accertamenti effettuati dai soggetti preposti al controllo, il Sindaco ha il potere di emanare ordinanze in danno dei soggetti interessati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192, c. 3, del D. Lgs. 152/2006.

Art. 22 Gestione dei terreni non edificati

- 1. I proprietari, ovvero coloro che hanno disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono essere mantenuti liberi da materiali abbandonati. Gli aventi titolo devono vigilare costantemente la proprietà.
- 2. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni e ogni misura ritenuta idonea, onde evitare l'accesso da parte di terzi e l'abbandono di rifiuti, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
- 3. Nel caso di abbandono di rifiuti in aree private, sulla base degli accertamenti effettuati dai soggetti preposti al controllo, il Sindaco ha il potere di emanare ordinanze in danno dei soggetti interessati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192, c. 3, del D. Lgs. 152/2006.

Art. 23 Gestione delle aree occupate da mercati ambulanti

- 1. I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume e provveduto a differenziarli per frazione merceologica in appositi contenitori. Tali rifiuti devono essere conferiti dai titolari della concessione al servizio pubblico di raccolta nel rispetto del presente Regolamento e delle modalità messe a disposizione del Gestore.
- 2. Con atto dirigenziale l'Amministrazione può definire speciali modalità di raccolta dei rifiuti in relazione alla specificità del singolo mercato. L'atto dirigenziale può prevedere anche l'obbligo per gli operatori commerciali di segnalare al Gestore la mancata produzione di rifiuti durante l'attività di mercato secondo le modalità indicate nello stesso atto.

3. In ogni caso rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in idonei sacchi a tenuta.
4. Per la raccolta l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati saltuari e fiere autorizzate in area pubblica, il soggetto promotore dovrà provvedere direttamente o con spese a proprio carico o attraverso apposito contratto con il Gestore del servizio pubblico od altro soggetto autorizzato, in relazione alle esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato. In casi eccezionali patrocinati dal Comune le spese possono essere poste a carico del Comune stesso.

Art. 24 Gestione delle aree occupate da pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere in proprio alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi in cui è eseguito lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, eventualmente installando nell'area di pertinenza anche adeguati contenitori in numero adeguato alla ricezione dei rifiuti prodotti dagli utenti, conformi alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale. Inoltre, devono provvedere almeno quotidianamente al loro svuotamento.
2. All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.
3. Analoghi obblighi valgono per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne risultino ordinariamente imbrattate da residui e involucri di quanto venduto, essendo il titolare dell'attività responsabile della raccolta dei rifiuti prodotti dai consumatori.
4. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, in particolare vanno conferiti in modo differenziato secondo il servizio di raccolta organizzato nell'area.
5. L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 25 Gestione delle aree adibite al carico e allo scarico merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area ed alla completa rimozione dei rifiuti prodotti al termine di ogni operazione.
2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Gestore del Servizio in accordo con il Comune, fatta salva l'azione di rivalsa per la spesa sostenuta nei confronti dei responsabili, nonché l'applicazione delle sanzioni ai sensi di legge e di Regolamento.

Art. 26 Gestione delle aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate da interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.
3. È vietato conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

4. È fatto altresì obbligo, a chi effettua le attività sopra esplicitate, di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via.

Art. 27 Manifestazioni Pubbliche

1. Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi cittadino o gruppi di cittadini, che intendano organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, feste, sagre, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze, aree pubbliche, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali competenti allegando il programma delle iniziative e indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, quindi a provvedere con oneri a proprio carico alla pulizia di dette aree dopo l'uso nonché alla rimozione e smaltimento in modo differenziato dei rifiuti prodotti durante la manifestazione, fatte salve espresse deroghe autorizzate dall'amministrazione comunale, oppure attraverso apposito contratto con il Gestore del servizio pubblico od altro soggetto autorizzato.
2. Queste aree devono essere mantenute pulite durante l'uso, e lasciate dagli occupanti nelle stesse condizioni in cui sono state consegnate. I rifiuti derivati dalle iniziative, oggetto di raccolte differenziate, dovranno essere conferiti agli appositi servizi di raccolta.
3. Qualora l'organizzatore non provveda ad effettuare la pulizia dell'area gli oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno addebitati direttamente ai promotori delle manifestazioni (vedi paragrafi successivi).
4. I soggetti che organizzano tali iniziative, in particolare nel caso in cui sia prevista la somministrazione di cibo e bevande, devono effettuare la raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche di rifiuti che vengono prodotti sia dagli organizzatori che dai partecipanti collocando nelle aree in cui è autorizzata l'attività un numero di contenitori idoneo (kit) alla frequentazione prevista, fermo restando il preferenziale utilizzo di attrezzature riciclabili ed il contenimento della produzione di rifiuti.
5. L'organizzatore dell'evento potrà acquisire la fornitura del servizio attraverso il corrispettivo di un canone da riconoscere al gestore.
6. Il canone prevede la fornitura di "kit" ed il loro quotidiano svuotamento. Il servizio, per ogni kit acquistato, prevede, quindi, la fornitura dei contenitori, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti in forma differenziata, ed è a carico dell'organizzatore della festa, salvo accordi diversi autorizzati dal Comune.
7. Ogni "kit" fornito per gli eventi temporanei deve essere adeguato alle necessità in modo da semplificare le operazioni di gestione in carico ai gestori degli eventi e costituito, come minimo, da contenitori con le seguenti volumetrie: n° 1 cassonetti per la frazione di Umido 240 lt; n° 1 cassonetti per vetro-lattine 240 lt; n° 1 cassonetti per plastica 1.000 lt; n° 1 cassonetti per carta 1.000 lt; n° 1 cassonetti per secco residuo 1.000 lt; n° 1 bidone per la raccolta dell'olio esausto.
8. Successivamente, alla fine dell'evento, il gestore dovrà provvedere a sue spese alla pulizia dell'area dedicata anche con l'ausilio della spazzatrice meccanica (se l'evento viene svolto in aree pubbliche fruibili da tali mezzi). Su richiesta sono previsti servizi di pulizia anche durante lo svolgimento dell'evento che dovesse durare più giorni.
9. Il gestore si rende inoltre disponibile, per le seguenti fasi:
 - a. Incontro con gli organizzatori delle feste al fine di raccogliere le esigenze logistiche ed organizzative.

- b. Elaborazione e proposta di uno studio dell'ubicazione dei contenitori e del quantitativo di rifiuto prodotto in virtù delle utenze attese.
- c. Formazione ed informazione in relazione alla gestione corretta dei rifiuti volta ad ottimizzare la differenziazione e qualità dei materiali.
- d. Presenza di un Tutor a disposizione degli organizzatori delle feste, con il compito di monitorarne le raccolte
- e. Sensibilizzare gli organizzatori degli eventi ad intraprendere un percorso virtuoso di gestione dei rifiuti al fine di potersi fregiare del marchio di "Ecofesta" rilasciato direttamente dal Comune di MARONE. A tal fine il Tutor dovrà affrontare le seguenti tematiche:
 - i. Utilizzo di stoviglie lavabili e riutilizzabili, oppure stoviglie monouso realizzate in materiali compostabili conformi alla normativa, con l'obbligo di conferirle nel modo corretto in base alla loro natura)
 - ii. Utilizzo di tovaglie, tovagliette, tovaglioli e menù prodotti con carta riciclata o comunque in materiale compostabile; e che in caso di impossibilità saranno utilizzati materiali in tessuto o riutilizzabili)
 - iii. Erogazione di bevande alla spina
 - iv. Sensibilizzazione nell'acquisto di prodotti forniti con il minor utilizzo possibile di imballaggi, selezionando, già durante la fase dell'organizzazione, l'utilizzo di confezioni più grandi e capienti
 - v. Sensibilizzazione nella promozione di azioni di informazione e comunicazione presso la festa, relative alla gestione dei rifiuti, in modo che tutte le azioni intraprese vengano pubblicizzate e che anche i fruitori della festa possano mettere in atto i comportamenti corretti.

Art. 28 Gestione delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti

1. Gli organizzatori di spettacoli viaggianti, luna park e circhi hanno l'obbligo di differenziare i rifiuti riciclabili prodotti durante l'evento secondo le modalità descritte nel presente Regolamento.
2. I promotori sono tenuti a comunicare, con nota ufficiale indirizzata al competente Ufficio comunale in materia di gestione dei rifiuti, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dell'evento, il luogo e la durata dello stesso. Nel medesimo contesto gli organizzatori devono richiedere per tutta la durata dell'evento contenitori aggiuntivi, messi a disposizione dal Gestore del Servizio, laddove la capienza di quelli presenti non dovesse risultare sufficiente o l'ubicazione non dovesse favorire la raccolta differenziata. Il Gestore provvederà ad attivare i relativi servizi secondo le modalità indicate dall'Ufficio comunale competente in materia di gestione dei rifiuti.
3. Il Comune è tenuto a consegnare l'area concessa pulita, al pari, gli organizzatori sono tenuti a provvedere al termine dell'evento al ripristino della stessa secondo le modalità previste nel presente Regolamento attraverso la pulizia, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti. In difetto, provvederà il Comune per il tramite del Gestore del Servizio con diritto di rivalsa nei confronti degli obbligati.
4. Ogni onere sostenuto dal Comune, connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestatato, se non previsto nel Piano Esecutivo dei Servizi (PSE) dell'annualità in corso, ricade sui promotori delle suddette attività. In difetto, provvederà il Comune per il tramite del Gestore del Servizio con diritto di rivalsa nei confronti degli obbligati.

Art. 29 Gestione delle aree di sosta temporanea e ad uso speciale

1. Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale, non contemplate agli articoli precedenti, sono dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani. Tali aree devono essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con apposite Ordinanze Sindacali.
2. Tutti gli oneri derivanti da interventi straordinari relativi allo smaltimento dei rifiuti ed alla pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti, i quali sono responsabili della gestione delle attività svolte nelle aree suddette.

Art. 30 Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. Per la gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali si applica il DPR 254/2003.
2. Sono rifiuti cimiteriali:
 - a. i rifiuti da esumazione ed estumulazione, ovvero costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura; - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa; - avanzi di indumenti, imbottiture e similari; - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano; - resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);
 - b. i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, quali, ai sensi dell'art. 2, c. 1, let. f), punti 1 e 2, del DPR 254/2003: - materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, terre di scavo, smurature e similari; - altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui alla lettera a) del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 12 del DPR 254/2003, devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani, devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti Urbani da esumazione ed estumulazioni". Lo stoccaggio o il deposito temporaneo è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere avviati al recupero e smaltiti in impianti autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti urbani. La loro gestione deve favorire il recupero dei resti metallici. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
4. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui alla lettera b) del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 13 del DPR 254/2003, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. Nella gestione di tali rifiuti devono essere favorite le operazioni di recupero. I rifiuti identificati in carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere, saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani.
5. Al responsabile del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e di quanto stabilito sia dal D. Lgs. 152/2006 che dal DPR 254/2003.

Art. 31 Gestione di particolari rifiuti urbani pericolosi

1. I rifiuti urbani pericolosi, quali le siringhe abbandonate in aree pubbliche o aree private soggette ad uso pubblico, saranno raccolti a cura del Gestore Unico con tutte le cautele possibili ed eventualmente con le indicazioni dell'Azienda Sanitaria Locale e saranno smaltite secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 32 Gestione dei manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale

1. Chiunque, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, colloca sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (fioriere, vasi, ecc.) e/o per altre finalità, è responsabile della loro manutenzione e pulizia.
2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati. In caso di accertata inerzia il Comune provvede alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.

Art. 33 Gestione dei rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni

1. Sull'intero territorio comunale è vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi al fine di preservare il decoro e limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente.
2. Ai sensi dell'art. 255, c. 1 bis del D. Lgs. 152/2006, chiunque viola il divieto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 150,00, se l'abbandono riguarda l'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

Art. 34 Gestione dei rifiuti prodotti dall'attività di volantinaggio – contenitori di materiale pubblicitario

1. È vietato per le strade pubbliche o aperte al pubblico distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul suolo pubblico, o lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili. Tal divieto non si applica ai volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dall'Amministrazione o da Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza e, comunque, per tutti quei soggetti autorizzati dall'Amministrazione
2. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercizi devono collocare a propria cura e spese, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a cinquanta (50) litri per il deposito dei rifiuti minuti.
3. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.
4. È fatto divieto di collocare su suolo pubblico qualunque tipo di contenitore di materiale pubblicitario per la fruizione diretta da parte della cittadinanza (es. annunci immobiliari), fatte salve specifiche autorizzazioni.
5. I contenitori posizionati in violazione del precedente comma saranno oggetto di rimozione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 35 Gestione dei rifiuti prodotti: Veicoli a motore

1. Il proprietario di un veicolo a motore, rimorchi o mezzi simili che intenda disfarsene, deve consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato, attenendosi a quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 231 d.lgs. 152/2006.

Art. 36 Gestione dei rifiuti prodotti: Conduzione di animali e deiezioni

1. È vietato sporcare aree di uso pubblico con deiezioni di animali.
2. Nelle aree di uso pubblico è fatto obbligo al proprietario, al detentore o al conduttore dell'animale di:
 - a. a) essere munito di appositi involucri o sacchetti o buste di plastica richiudibili e comunque impermeabili ai liquidi per permettere la raccolta delle deiezioni;
 - b. b) provvedere alla immediata e totale asportazione delle deiezioni facendo uso della suddetta attrezzatura e al deposito degli involucri adeguatamente richiusi negli appositi contenitori dedicati, ove installati, o nei contenitori stradali adibiti alla raccolta del rifiuto indifferenziato. Limitatamente alle aree sprovviste dei predetti contenitori, gli involucri potranno essere depositati nei cestini porta rifiuti.
3. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di animali che abbiano palesi problemi di deambulazione o autonomia funzionale determinati da evidenti handicap (ad es. persone ipovedenti).

Art. 37 Carogne

1. Le carogne di animali di affezione di piccole dimensioni, quali uccellini, criceti, ecc. con esclusione di tutti i casi che possano provocare rischi di qualsiasi natura, possono essere immesse, in involucri adeguatamente sigillati, nei contenitori stradali dei rifiuti domestici indifferenziati.
2. Le carogne di animali di affezione di dimensioni maggiori, quali cani, gatti, equini, ecc. sono smaltite in relazione alle specifiche caratteristiche, previo nulla osta sanitario e a spese del detentore.
3. Le carogne provenienti da allevamenti sono smaltite con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.
4. Le carogne di animali giacenti sulle aree di uso pubblico e sulle aree pubbliche esterne sono rimosse e avviate allo smaltimento rispettivamente dal soggetto gestore o dal soggetto responsabile della manutenzione.

Art. 38 Altre forme di raccolte differenziate

5. Al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento, il Comune, in accordo con il Gestore, potrà attivare in qualsiasi momento ulteriori forme di raccolte differenziate rispetto a quanto già previsto dal presente Regolamento.
6. A fine di perseguire la promozione della raccolta differenziata, potranno essere, altresì, attivate raccolte sperimentali finalizzate al recupero di particolari materiali o a fini conoscitivi relativamente all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione di specifici rifiuti.

Art. 39 Provvedimenti derogatori

1. In caso di necessità, sarà facoltà del Sindaco, attraverso atti propri, dettare disposizioni derogatorie all'ordinario servizio di raccolta. In tal caso il Gestore del Servizio pubblico sarà tenuto ad organizzare specifiche forme di raccolta temporanee ed alternative.

TITOLO V - GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO MANUALE E MECCANIZZATO E RIFIUTI ABBANDONATI

Art. 40 Gestione del servizio di spazzamento e lavaggio stradale

1. La gestione del servizio di spazzamento e lavaggio stradale è eseguita dal Gestore del Servizio sul territorio di riferimento, senza eccezioni (strade, vie, piazze pubbliche ed anche private ma soggette ad uso pubblico), secondo quanto disciplinato annualmente nel relativo Piano Esecutivo dei Servizi (PSE) redatto dal Gestore in accordo con l'Amministrazione comunale. Nell'esecuzione del servizio è altresì previsto lo svuotamento dei cestini.
2. Il Comune può disporre divieti di sosta temporanei (in orario diurno e/o notturno) per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, un più efficace svolgimento del servizio.

Art. 41 Gestione dei contenitori portarifiuti

1. Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia ed il decoro delle aree pubbliche sono installati appositi contenitori portarifiuti, per il conferimento dei rifiuti "da passeggio", quali carte di caramelle, pacchetti di sigarette, ciotoline e cucchiaini del gelato, bottigliette, mozziconi di sigarette, scontrini, fazzoletti e incartamenti, gomma da masticare, biglietti e altri rifiuti generici prodotti in piccole quantità.
2. È fatto divieto di danneggiare e ribaltare tali contenitori e/o utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani ed ingombranti. È altresì vietato il danneggiamento e/o imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura (manifesti, targhe, ecc.).

Art. 42 Gestione dei rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche o di uso pubblico

1. Ove siano accertati depositi incontrollati di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, le autorità preposte procedono ad accertare, ove possibile, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile, il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti e a smaltirli correttamente.
2. In caso di inadempienza, il Sindaco intima al soggetto obbligato, con apposita Ordinanza, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati, fissando un termine per tale intervento. Trascorso inutilmente tale termine, il Comune esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, con successiva rivalsa di spese in danno dei soggetti obbligati.

TITOLO VI - TUTELA DELL'AMBIENTE CONTRO EVENTI CALAMITOSI

Art. 43 Obbligo di prevenzione per la salvaguardia dell'ambiente

1. Ai fini di prevenire gli incendi, per l'incolumità pubblica e per la tutela igienico-sanitaria e la salvaguardia dell'ambiente, tutti i proprietari di aree e terreni pubblici e privati all'interno del centro abitato, fiancheggianti suolo pubblico o anche compresi fra fabbricati di qualsiasi genere e destinazione o tra terreni privati, hanno l'obbligo di mantenere tali resedi puliti e liberi da erbe secche, cespugli ed ogni altro tipo di materiale combustibile. Gli Enti incaricati dalla manutenzione delle linee ferroviarie, strade statali provinciali e comunali, poste nel territorio, hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia dei terreni di pertinenza ferroviaria e banchine stradali dalla vegetazione. Tutti i proprietari di terreni confinanti con le linee ferroviarie, strade statali provinciali e comunali, esistenti nel territorio comunale, hanno l'obbligo di eliminare la vegetazione infestante.
2. Al fine di assicurare un sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche in fossi, colatori, canali e corsi d'acqua presenti nel territorio del Comune e di evitare pericoli e/o danni a cose e/o persone, alle infrastrutture e all'ambiente, i proprietari dei terreni che fronteggiano i fossi, i canali, i torrenti e in genere tutti i corsi d'acqua hanno l'obbligo di attuare a loro carico una adeguata manutenzione ordinaria periodica.
3. Per i motivi di cui al comma precedente, i proprietari di terreni che fronteggiano i fossi, i canali i torrenti e in genere tutti i corsi d'acqua, qualora abbiano la necessità di tenere depositi di materiali, realizzare recinzioni o costruzioni, piantare alberi o effettuare opere che possano comunque essere di intralcio al naturale deflusso delle acque meteoriche, devono rispettare le distanze minime dai fossi colatori e corsi d'acqua, previste dall'art. 96 del R.D. 523/1904 e dall'art. 133 del R.D. 368/1904.

Art. 44 Obblighi in caso di nevicate o forti precipitazioni

1. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere alla tempestiva rimozione dei ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose. Il Comune può disporre, anche con propria ordinanza, obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi. La neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico.
2. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, si deve provvedere senza occupare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela. È fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.
3. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

4. È fatto obbligo ai proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
5. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
6. In caso di forti precipitazioni è richiesta la collaborazione degli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via per liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti superficiali, quali le foglie degli alberi, che possano ostruire il regolare deflusso dell'acqua.

TITOLO VII – NORME RELATIVE AL COMPOSTAGGIO

Art. 45 Condizioni per l'autocompostaggio

1. L'autocompostaggio, ai sensi dell'art. 4, c. 1, lett. j), può essere intrapreso da utenze singole, domestiche e non domestiche, a condizione che il compost prodotto sia utilizzato in sito.
2. Possono aderire alla pratica volontaria del compostaggio domestico le sole utenze domestiche che dispongono di un'area idonea per il suo espletamento, ossia che dispongano di almeno 40 mq di area scoperta ad uso esclusivo, non pavimentata, per ciascun componente il nucleo familiare.
3. L'utente è tenuto:
 - a. ad avviare a recupero in proprio e a mezzo compostaggio esclusivamente la frazione umida prodotta nell'unità di appartenenza dell'utente stesso. In particolare, per frazione umida si intendono in questo caso tutti i rifiuti di natura organica provenienti dalla preparazione dei pasti, sia prima che dopo la cottura, cenere, tovaglioli e fazzoletti in carta, scarti vegetali provenienti dalla manutenzione del giardino come erba di sfalcio, ramaglie ecc. È vietato miscelare con la frazione umida destinata al compostaggio rifiuti urbani pericolosi (come batterie, farmaci scaduti, ecc.), plastica, vetro, tetrapak e ogni altro genere di rifiuto non biodegradabile;
 - b. a utilizzare in sito il proprio prodotto derivante dalla biodegradazione aerobica dei materiali di cui al precedente punto;
 - c. a impegnarsi nell'applicare i principi del compostaggio al fine dell'ottimizzazione del processo e dell'ottenimento di compost di qualità, senza la produzione di molestie olfattive;
 - d. a rendersi disponibile a collaborare alla eventuale rilevazione dei risultati e al monitoraggio dell'attività di compostaggio praticata, anche prevedendo l'intervento di personale dedicato del soggetto gestore. Qualora i controlli accertino che l'utente non provvede al compostaggio rispettando le disposizioni previste, decadono le agevolazioni TaRi eventualmente attribuite e l'utente è sanzionato.

Art. 46 Condizioni per il compostaggio di comunità

1. Il compostaggio di comunità, di cui all'art. 4, c. 1, lett. k), è effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche utilizzando la frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime.
2. Il soggetto produttore del rifiuto organico coincide con il conferitore all'attrezzatura per il compostaggio e con l'utilizzatore del compost prodotto.
3. Le attività di compostaggio di comunità devono essere effettuate conformemente a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266.

Art. 47. Condizioni per il compostaggio locale

1. Il compostaggio locale, di cui all'art. 4, c. 1, lett. l), è effettuato con i rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi.
2. Nel compostaggio locale, il soggetto produttore del rifiuto può anche non coincidere con il conferitore e con l'utilizzatore del compost.
3. Le attività di compostaggio locale devono essere effettuate conformemente a quanto previsto dall'art. 214, c. 7-bis del D.Lgs. 152/2006.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA ED IL RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI

Art. 48 Obbligo di bonifica e ripristino ambientale

1. In caso di pericolo concreto di superamento dei valori di concentrazione limite accettabili previsti dalla normativa vigente per le sostanze inquinanti, il sito interessato deve essere sottoposto ad interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale per eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti a valori di concentrazione almeno pari ai suddetti valori di concentrazione limite accettabili.
2. L'Amministrazione comunale provvede, in base alla segnalazione proveniente dai soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, a diffidare il responsabile dell'inquinamento a provvedere alla predisposizione del Piano di messa in sicurezza, entro le 48 ore successive all'evento, precisando:
 - il soggetto responsabile dell'inquinamento o del pericolo dell'inquinamento e il proprietario del sito;
 - l'ubicazione e le dimensioni dell'area contaminata o a rischio di inquinamento;
 - i fattori che hanno determinato l'inquinamento o il pericolo di inquinamento;
 - le tipologie e le quantità dei contaminanti immessi o che rischiano di essere immessi nell'ambiente;
 - le componenti ambientali interessate, quali ad esempio, suolo, corpi idrici, flora, fauna;
 - la stima dell'entità della popolazione eventualmente a rischio o, se ciò non è possibile, le caratteristiche urbanistiche e territoriali dell'area circostante a quella potenzialmente interessata dall'inquinamento.
3. L'obbligo previsto nel comma precedente è altresì individualmente previsto anche per chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei valori di concentrazione limiti accettabili o crea le condizioni per un pericolo concreto e attuale di superamento degli stessi.
4. Il responsabile della situazione di inquinamento deve comunicare, entro le 48 ore successive, ai soggetti territorialmente competenti gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati e in fase di esecuzione. La comunicazione deve essere accompagnata da idonea documentazione, da cui si evincano le caratteristiche dell'intervento.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui all'art. 242 del D. Lgs.152/2006

Art. 49. Obbligo di messa in sicurezza

1. Qualora il Comune riceva una segnalazione di una situazione di pericolo di inquinamento o la presenza di siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai valori di concentrazione limite accettabile o comunque laddove, causa l'abbandono di rifiuti, si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, emana un'Ordinanza e diffida il responsabile dell'inquinamento ed il proprietario del sito ad adottare i necessari interventi di messa in sicurezza, di rimozione, di bonifica e ripristino ambientale.
2. Laddove non sia possibile individuare il responsabile dell'inquinamento e non provveda il proprietario del sito inquinato, né altro soggetto interessato, i necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza, bonifica e ripristino ambientale sono adottati dal Comune, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati ma inadempienti.
3. Per aree contaminate di ridotte dimensioni trovano applicazione le procedure semplificate d'intervento riportate nell'allegato 4 "Criteri generali per l'applicazione di procedure semplificate" alla Parte IV - Titolo V del D. Lgs. 152/2006.

TITOLO IX – DIRITTI DELL'UTENZA ALL'INFORMAZIONE

Art. 50 Finalità dell'informazione all'utenza

1. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente Regolamento, l'Amministrazione, in accordo con il soggetto gestore, promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d'informazione, di educazione nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a:
 - a. sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione della produzione dei rifiuti e sulle raccolte differenziate per aumentare i comportamenti responsabili;
 - b. raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo del servizio di raccolta.

Art. 51 Informazione e comunicazione all'utenza

1. Il soggetto gestore è tenuto, con le modalità più appropriate concordate preventivamente con l'Amministrazione, a rendere noto nel dettaglio il servizio di gestione dei rifiuti di propria competenza, assicurando la più ampia e completa diffusione delle informazioni presso l'utenza, in particolare:
 - a. modalità e frequenze della raccolta dei rifiuti;
 - b. modalità e frequenze dello spazzamento;
 - c. modalità della raccolta differenziata attivata per ogni flusso merceologico, indicando giorni ed orari del conferimento;
 - d. attivazione e modifica dei servizi;
 - e. modalità del conferimento dei rifiuti ingombranti;
 - f. canali di comunicazione di assistenza agli utenti;
 - g. modalità e tariffe dei servizi a pagamento.

TITOLO X – CONTROLLO, VIGILANZA, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 52 Controllo

1. Al controllo delle prescrizioni impartite dal D. Lgs. 152/2006, dal presente Regolamento e da eventuali Ordinanze relative alla corretta gestione dei rifiuti provvedono gli agenti di Polizia Locale, gli Ispettori Ambientali, regolamentati nell'Allegato B "Disciplinare per l'istituzione della figura di Ispettore Ambientale Comunale".

Art. 53 Vigilanza e accertamenti

1. Alla vigilanza e agli accertamenti dei fatti, costituenti violazione ai divieti previsti dal D. Lgs. 152/2006, dal presente Regolamento e da eventuali Ordinanze, propedeutici alla fase sanzionatoria, provvedono gli agenti di Polizia Locale e gli Ispettori Ambientali.
2. Agli Agenti e agli Ispettori è consentito identificare gli autori delle violazioni, nonché redigere verbale sulle infrazioni rilevate.

Art. 54 Videosorveglianza

1. Qualora non risulti possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi è possibile ricorrere a sistemi di videosorveglianza.
 - a) per le attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;
 - b) nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente.
2. L'installazione e l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza per le finalità suddette deve avvenire nel rispetto del Regolamento U.E. n. 679/2016 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., con particolare riferimento ai principi di liceità, necessità, finalità e proporzionalità, e nel rispetto del Provvedimento del Garante Privacy in materia di videosorveglianza.
3. Il Settore competente individua le aree da sottoporre a videosorveglianza e, previa specifica intesa con la Polizia Locale, adotta le decisioni in merito all'installazione del sistema di videosorveglianza sulla base di idonea istruttoria; l'utilizzo del sistema spetta alla Polizia Locale in qualità di organo di polizia amministrativa per le sole finalità di cui al comma 1, fatte salve specifiche richieste investigative dell'Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Art 55. Sanzioni

1. Alla repressione dei fatti, costituenti violazione al D. Lgs. 152/2006, al Regolamento e alle Ordinanze in materia, provvedono gli agenti di Polizia Locale.
2. Le sanzioni hanno luogo secondo le disposizioni previste dalla L. 689/1981, dal D. Lgs. 267/2000 e ai sensi di quanto stabilito dal Titolo VI "Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali" Capo I "Sanzioni" del D. Lgs. 152/2006.
3. Le violazioni alle norme del presente Regolamento - ove non costituiscono reato e non costituiscano violazione di altre Leggi Speciali autonomamente sanzionate - sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 a un massimo di Euro 500,00.
4. Nella tabella delle sanzioni relative alle violazioni delle norme del presente Regolamento, Allegato A, sono riportati i valori delle sanzioni pecuniarie amministrative previste per le singole

fattispecie. La tabella non è esaustiva di tutte le violazioni e costituisce un elenco indicativo di quelle più comuni. Per quanto non espressamente previsto in tabella, si applica comunque il punto 1 e 3 del presente articolo.

5. Salvo che il fatto non costituisca reato e ferma restando la possibilità del Gestore di agire in ogni sede civile e/o penale per il risarcimento del danno, qualunque violazione alle norme di legge e del presente Regolamento che comporti interventi sostitutivi o spese aggiuntive per il Gestore, ovvero che sia causa di danno a personale dipendente e /o a materiali ed attrezzature di proprietà del Gestore, comporterà l'automatico addebito al contravventore identificato delle maggiori spese sostenute.
6. La sanzione è contestata o notificata al trasgressore per mezzo degli organi preposti secondo le modalità stabilite per legge.

TITOLO XI – Disposizioni finali

Art. 56 Efficacia

1. Il presente Regolamento, corredato degli allegati e dei disciplinari, entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, ovvero il 16° giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
2. Sono automaticamente disapplicate quelle disposizioni del presente Regolamento che dovessero entrare in contrasto o che non dovessero risultare conformi con quanto stabilito dalla normativa regionale, nazionale ed europea.

Art. 57 Potere di delega

1. Il Consiglio Comunale con l'approvazione del presente Regolamento delega la competenza alla Giunta ad apportare eventuali modifiche all'Allegato A qual ora sussistano valide motivazioni.

Art. 58 Documenti del regolamento

1. Sono documenti facenti parte del regolamento:
 - a. Il regolamento stesso
 - b. Gli allegati

Allegato A	Tabella delle sanzioni amministrative pecuniarie
Allegato B	Disciplinare per l'istituzione della figura di Ispettore Ambientale Comunale
Allegato C	Regolamento di Videosorveglianza ambientale
Allegato D	Regolamento per la gestione ed il funzionamento del CdR

ALLEGATO A - Tabella delle sanzioni amministrative pecuniarie

ARTICOLO	DISPOSIZIONI VIOLATE	SANZIONE
	Conferire le tipologie di rifiuti differenziati prodotti dall'utenza domestica e non domestica nel contenitore dei rifiuti indifferenziati o nei contenitori che non sono dedicati alla raccolta differenziata	120,00 €
	Conferire le tipologie di rifiuti indifferenziati prodotti dall'utenza domestica e non domestica nei contenitori dei rifiuti differenziati o nei cestini	120,00 €
	Introdurre nei cassonetti e nei cestini oggetti voluminosi, diversi dai rifiuti ingombranti, se non ridotti di volume	75,00 €
	Immettere nei contenitori residui liquidi	100,00 €
	Immettere nei cassonetti appartenenti alle frazioni dell'umido e dell'indifferenziato rifiuti sciolti, ovvero privi di appositi involucri protettivi	100,00 €
	Introdurre nei cassonetti materiali accesi o incandescenti	500,00 €
	Introdurre nei cassonetti della raccolta differenziata ed indifferenziata rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazioni e/o manutenzione domestica	400,00 €
	Introdurre nei cassonetti rifiuti organici derivanti da scarti alimentari di origine animale derivanti da trattamenti e preparazioni da parte delle utenze non domestiche	300,00 €
	Introdurre nei cassonetti imballaggi maleodoranti, se non appositamente sigillati	75,00 €
	Introdurre nei cassonetti materiali che possono recare danno ai mezzi adibiti al servizio di raccolta	250,00 €
	Abbandonare (gettare, versare e depositare) all'esterno dei cassonetti, sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati, comprese le superfici acquedotti, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti	300,00 €

	ermeticamente sigillati	
	Utilizzare i cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura	50,00 €
	Incendiare i rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area pubblica che in area privata	300,00 €
	Introdurre nei cassonetti e nei cestini oggetti voluminosi, quali rifiuti ingombranti	300,00 €
	Introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali	200,00 €
	Smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari	300,00 €
	Scrivere sui contenitori o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive)	100,00 €
	Ribaltare, spostare senza autorizzazione o danneggiare i contenitori	300,00 €
	Ostacolare e/o intralciare e/o ritardare il conferimento e le operazioni di raccolta e/o svuotamento dei contenitori	100,00 €
	Nelle zone servite dalla raccolta stradale il conferimento diverso da quello assegnato	100,00 €
	Nelle zone servite dalla raccolta stradale l'utilizzo di altre postazioni stradali libere rispetto alle prossime al civico di residenza	100,00 €
	Nelle zone servite dalla raccolta stradale il conferimento dei rifiuti nelle zone non ancora raggiunte dalla raccolta differenziata	300,00 €
	Nelle zone servite dalla postazione informatizzata o dalle aree dedicate il conferimento diverso da quello assegnato	150,00 €
	Nelle zone servite dalla postazione informatizzata o dalle aree dedicate il conferimento dei rifiuti nelle zone non ancora raggiunte dalla raccolta differenziata	300,00 €
	Nelle zone servite dalla raccolta delle utenze non domestiche il conferimento diverso da quello assegnato	200,00 €
	Nelle zone servite dalla raccolta delle utenze non domestiche l'utilizzo di altre e diverse attrezzature rispetto a quelle erogate e l'utilizzo improprio delle stesse	250,00 €
	Nelle zone servite dalla raccolta delle utenze non domestiche	

	l'esposizione dei contenitori nei giorni e negli orari non prestabiliti o comunque in modo difforme rispetto alle modalità esecutive del servizio	150,00 €
	Nelle zone servite dalla raccolta delle utenze non domestiche conferire nei contenitori tipologie di rifiuti diverse da quelle espressamente indicate	200,00 €
	Nelle zone servite dalla raccolta delle utenze non domestiche non consentire l'accesso al personale autorizzato e ai mezzi adibiti alla raccolta	200,00 €
	Nelle zone servite dalla raccolta delle utenze non domestiche abbandonare il rifiuto al di fuori degli appositi contenitori 300	300,00 €
	Conferire le tipologie di rifiuti urbani particolari prodotti dall'utenza domestica e non domestica nei contenitori/cestini dei rifiuti urbani differenziati e dei rifiuti indifferenziati	150,00 €
	Abbandonare (gettare, versare e depositare) i rifiuti a fianco o nella prossimità del centro di raccolta/isola ecologica quando questi sono chiusi o non presidiati	300,00 €
	Conferire i rifiuti destinati al ritiro a domicilio in difformità dei giorni e delle fasce orarie indicate dal gestore per il ritiro	200,00 €
	Nelle aree occupate da mercati ambulanti non mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai banchi, non raccogliere, separare e differenziare i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dall'attività e non ridurre i volumi	250,00 €
	Nelle aree occupate da mercati ambulanti non aver chiuso in idonei sacchi a tenuta i rifiuti putrescibili	200,00 €
	Per i gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico non provvedere alla costante pulizia dell'area	200,00 €
	Per chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali non aver provveduto alla pulizia dell'area ed alla completa rimozione di eventuali rifiuti	200,00 €
	Per chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati non aver provveduto alla pulizia dell'area pubblica occupata ed alla completa rimozione di eventuali rifiuti	300,00 €
	Per gli organizzatori di manifestazioni pubbliche, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e per i fruitori delle aree assegnate alla sosta	300,00 €

temporanea e ad uso speciale non aver provveduto alla pulizia dell'area pubblica occupata ed alla completa rimozione di eventuali rifiuti	
Gestire i rifiuti cimiteriali difformemente rispetto a quanto indicato nel DPR 254/2003 300	400,00 €
Conferire le tipologie di rifiuti urbani pericolosi prodotti dall'utenza domestica e non domestica nei contenitori/cestini dei rifiuti urbani differenziati e dei rifiuti indifferenziati	300,00 €
Mancata rimozione dei manufatti rotti o comunque inutilizzabili posti sul suolo pubblico	150,00 €
Abbandonare sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, senza fare uso degli appositi cestini getta rifiuti	25,00 €
Abbandonare sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi mozziconi dei prodotti da fumo senza fare uso degli appositi cestini getta rifiuti	50,00 €
Introdurre nei cestini i rifiuti prodotti dall'utenza domestica e non domestica ed i rifiuti ingombranti	200,00 €

ALLEGATO B – DISCIPLINARE PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Art. 1 FINALITA' E SOGGETTI

Il Comune di MARONE istituisce la figura di Ispettore Ambientale Comunale, a tutela del territorio e dell'ambiente, per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e con il fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente, nel territorio comunale. Ferma restando la competenza degli uffici e degli agenti di Polizia Locale e degli altri soggetti abilitati da leggi specifiche, per le attività connesse all'accertamento delle violazioni in materia ambientale, i compiti di vigilanza e controllo sono affidati, altresì, agli Ispettori Ambientali che ne abbiano i requisiti previsti dal presente regolamento.

Art. 2 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di Ispettorato Ambientale Comunale viene organizzato dal Comune anche avvalendosi di soggetti esterni, operanti nel settore della tutela ambientale. Le modalità operative restano comunque disposte dal competente servizio.

Art. 3 DEFINIZIONE E COMPITI DELL' ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

L'Ispettore Ambientale Comunale è soggetto qualificato incaricato di pubblico servizio per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a. fornire informazioni sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta o smaltimento;
- b. fornire informazioni circa le opportunità di riutilizzo e riciclo dei materiali prima del loro conferimento al sistema di smaltimento
- c. fornire informazioni circa le modalità e tipologie di rifiuti da raccogliere in modo differenziato;
- d. Contrasto dei fenomeni di abbandono dei rifiuti, tramite verifiche puntuali ed accertamenti con dispositivi informatici quali sistemi di registrazione video/immagini/audio in collaborazione con le forze dell'ordine in presenza di situazioni di mancato rispetto delle norme;
- e. Controllo in materia ambientale, di gestione dei rifiuti, e di decoro urbano
- f. Controllo del ciclo di gestione rifiuti in generale e quindi anche rivolto alla verifica del servizio erogato dal Gestore in conformità alle prescrizioni e modalità contrattuali e relativi allegati tecnici.
- g. Incentivare la cittadinanza all'aumento della percentuale di raccolta differenziata in base a quanto richiesto dalle disposizioni normative europee, nazionali e regionali in materia.

A titolo esemplificativo, l'attività di vigilanza, controllo ed accertamento consisterà anche nella verifica delle seguenti violazioni:

- abbandono e deposito incontrollato di rifiuti ingombranti e non, pericolosi e non;
- mancato rispetto delle modalità di conferimento previste dal servizio di raccolta rifiuti urbani;
- mancata differenziazione dei rifiuti, mediante conferimento nei contenitori per rifiuti indifferenziati di frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata;

- mancata rimozione delle deiezioni animali

Art. 4 NOMINA

Gli Ispettori Ambientali Comunali sono nominati dal Sindaco fra soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5, con l'indicazione delle competenze attribuite e della scadenza dell'incarico. L'incarico può essere rinnovato, sospeso e revocato in ogni momento dal Sindaco, su proposta motivata del competente servizio. In caso di affidamento a terzi del servizio, i soggetti abilitati dovranno attenersi alle norme di comportamento previste nel presente regolamento. L'Ispettore Ambientale è obbligato ad identificarsi a mezzo di apposito tesserino di riconoscimento attestante gli estremi di nomina e potrà avvalersi di supporti informatici e fotografici e videoriprese per l'espletamento dei propri compiti.

Art. 5 REQUISITI PER LA NOMINA

Per la nomina o abilitazione all'esercizio delle funzioni di ispettore ambientale è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- a. essere cittadino italiano o appartenere ad uno dei Paesi della Comunità Europea;
- b. avere raggiunto la maggiore età e non superato gli anni 70;
- c. essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di 2° grado;
- d. godere dei diritti civili e politici;
- e. non aver subito condanna anche non definitiva a pena detentiva per delitto colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- f. non aver subito condanna penale, anche non definitiva, o essere stato destinatario di sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico;
- g. essere in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento delle attività richieste, accertata da un medico abilitato.
- h. Essere a conoscenza della normativa in materia di ambiente, gestione dei rifiuti e procedimento sanzionatorio, nonché gli atti che regolano lo svolgimento del servizio nel Comune di MARONE.
- i. Nel caso l'attività dell'ispettore sia estesa al controllo del servizio erogato dal Gestore (art.3 comma f) in conformità alle prescrizioni e modalità riportate nel contratto con il Gestore e relativi allegati tecnici, l'ispettore non potrà essere né soggetto alle dipendenze del Gestore né di soggetti che effettuano o concorrono ad effettuare servizi oggetto dell'affidamento.

Art. 6 DOVERI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

L'Ispettore Ambientale Comunale, nell'espletamento delle funzioni, deve:

- assicurare il servizio così come stabilito e disciplinato dal Comune;
- svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località su disposizione del competente servizio del Comune di MARONE;
- operare con prudenza, diligenza e perizia;
- durante il servizio di vigilanza indossare, se in dotazione, la divisa assegnata;
- qualificarsi sempre, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento, che dovrà essere in ogni caso ben visibile;
- compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e le segnalazioni, così come gli eventuali verbali di accertamento, da redigere nel rispetto delle normative vigenti;

- usare con cura e diligenza mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
- osservare il segreto d'ufficio e rispettare le disposizioni di cui al REGOLAMENTO UE n.2016/679 relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed in particolare dei dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti;

Art. 7 SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

In caso di reiterate violazioni dei doveri che abbiano già comportato la sospensione dell'attività, effettuati i dovuti accertamenti, il Sindaco revocherà la nomina o disporrà la revoca dell'abilitazione. La revoca è atto dovuto qualora venga accertato il venir meno dei requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 8 COMPITI DEI SERVIZI COMUNALI

Le modalità di intervento e gestione delle procedure inerenti gli Ispettori Ambientali (dislocazione territoriale, orari di attività e di turno, programmi di attività e relative modalità, nonché le priorità operative e ricezione rapporti e accertamenti) sono sottoposte al controllo e coordinamento del Servizio Ambiente del Comune di MARONE.

Resta competenza esclusiva della Polizia Locale la contestazione delle violazioni rilevate, nonché l'applicazione delle sanzioni, in esecuzione delle norme di legge e regolamentari in materia, a cui si rinvia integralmente.

ALLEGATO C – REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA AMBIENTALE

Art. 1 SCOPO

Il presente regolamento prevede la realizzazione di un sistema di videosorveglianza con foto trappole, nel territorio del Comune di MARONE. Garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'installazione di foto-trappole si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Garantisce altresì il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "banca di dati", il complesso di dati personali trattati esclusivamente mediante foto e/o riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle fototrappole, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per il "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "dato personale", si intende, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso le fototrappole;
- d) per "titolare", il Comune di MARONE, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di fototrappole, su tutto il territorio del Comune di MARONE. L'utilizzo del sistema delle fototrappole viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:

- liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
- proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
- finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
- necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.

Obiettivo primario del progetto è quello di scoraggiare e prevenire l'increscioso e diffuso fenomeno dell'abbandono di rifiuti e la creazione di "micro-discardie" sparse nel territorio comunale. Data la necessità di monitorare diversi luoghi, si utilizzeranno le foto-trappole, ovvero dispositivi autonomi, ad alimentazione autonoma, progettate per la ripresa foto/video e per l'uso all'aperto e resistenti alle intemperie.

Queste si innescano a seguito di qualsiasi movimento di esseri umani o animali in una certa regione di interesse monitorata da un sensore ad alta sensibilità di movimento, per poi scattare foto o video clip. Una volta che il movimento viene rilevato, la fotocamera digitale si attiva e quindi automaticamente scatta foto o video in base alle impostazioni precedentemente programmate.

Le finalità istituzionali del suddetto sistema sono del tutto conformi a quelle demandate al Comune di MARONE nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti, ed in particolare:

- prevenire eventuali atti di abbandono di rifiuti nelle aree pubbliche;
- errato conferimento dei rifiuti presso le aree di raccolta.

Il sistema di videosorveglianza ambientale ha per oggetto delle zone del territorio comunale ove sono presenti postazioni di raccolta dei rifiuti e zone dove sono ricorrenti fenomeni di abbandono dei rifiuti. I dispositivi secondo le necessità e condizioni potranno essere montati su alberi, pali ecc. in base alle singole esigenze, allo scopo di monitorare aree particolarmente delicate che risultano frequentemente oggetto di scarichi abusivi e individuare le persone e anche le targhe dei veicoli dai quali vengono abbandonati i rifiuti.

L'utilizzo di sistemi di foto-trappole è lecito nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, Legge 24 novembre 1981, n. 689).

Art. 3 TITOLARE

Il titolare del trattamento dei dati mediante visione e registrazione delle immagini dei dispositivi è, ai sensi dell'art. 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali, il Comune di MARONE con sede in via Roma 10, MARONE. Il titolare deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, delle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza per impedire appropriazioni o usi indebiti dei dati.

Art. 4 RESPONSABILE

Il responsabile del trattamento dei dati personali rilevati è nominato dal Sindaco con apposito decreto. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati

personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

Potranno essere individuati dal titolare o dal responsabile come incaricati del trattamento, ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE, e quindi autorizzati ad utilizzare gli impianti e a visionare le registrazioni, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

Art. 5 SOGGETTI ESTERNI INCARICATI DEL TRATTAMENTO

Il Comune può affidare parte del trattamento a soggetti esterni all'Ente designandoli quali responsabili del trattamento ex art.28 del Regolamento UE.

I compiti affidati a tali soggetti devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione, da un contratto, disciplinare o da altro atto giuridico che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare e del responsabile del trattamento.

Art. 6 MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- a) Trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) Raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 2 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) Raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o trattati;
- d) Conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati. I dati personali sono ricavati attraverso le foto-trappole, che saranno progressivamente installate nei punti individuati.

Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: registrazione delle immagini provenienti dalle foto-trappole sul territorio comunale. I dati trattati interessano pertanto soggetti e/o mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree oggetto di sorveglianza. Le immagini/video verranno conservate per un massimo di 7 giorni successive alla registrazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o a chiusura uffici, nonché nel caso in cui si debba procedere ad accertamenti inerenti gli scopi del presente regolamento o aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Le immagini/video che al termine delle operazioni di selezione non rilevassero elementi utili agli scopi di accertamento del presente regolamento verranno cancellate con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati. In caso di cessazione di un trattamento, i dati personali saranno distrutti.

Art. 7 ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI DI AUTORITÀ GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile provvederà a darne tempestiva comunicazione agli organi competenti e provvederà a mettere a

disposizione agli organi competenti le immagini/video relative alle ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio.

Il sistema delle foto-trappole potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale.

Nel caso in cui gli organi della Polizia dello Stato o della Polizia Locale, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile.

Art. 8 INFORMATIVA

Il Comune di MARONE, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 del Regolamento UE provvederà ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente in prossimità dei luoghi in cui sono posizionate le foto-trappole, su cui è riportata la seguente dicitura; "Registrazione effettuata dalla Amministrazione Comunale al fine di monitorare e verificare il rispetto delle disposizioni concernenti la gestione e conferimento dei rifiuti"

Tale informativa, deve essere collocata nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con le telecamere, deve avere un formato e posizionamento visibile, con un simbolo di esplicita comprensione.

Art. 9 DIRITTI DELL'INTERESSATO

In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti, ai sensi del Capo III del Regolamento 2016/679, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, quando non sono adottate idonee misure di sicurezza.

Art. 10 TUTELA

Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Codice e dalla normativa in materia.

Art. 11 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Compete alla Giunta Comunale l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, ovvero ogni ulteriore specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.

Art. 12 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico ed inserita nel sito internet del Comune.

Art. 13 DISPOSIZIONE GENERALE

Copia del presente Regolamento dovrà essere depositato presso il Comune di MARONE a disposizione del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Art. 14 MODIFICHE REGOLAMENTARI

I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di revisione normativa in materia di trattamento dei dati personali.

ALLEGATO D – REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CDR

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani presso il centro di raccolta fruibile dalle utenze del Comune di Marone ed attualmente in condivisione con il comune di Sale Marasino. La fruibilità dell'impianto è legittimata da un accordo tra le amministrazioni comunali per la co - gestione del centro di raccolta sovracomunale.

Art. 2 FINALITA' DEL CENTRO DI RACCOLTA

Il centro di raccolta è una struttura la cui funzione consiste nel ricevere e raccogliere temporaneamente in maniera differenziata specifiche tipologie di rifiuti; come tale rientra tra le modalità di gestione dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata disciplinate dal comune in regime di privativa ai sensi del decreto legislativo 152/2006.

1. Il centro di raccolta è un impianto di gestione di rifiuti urbani e speciali prodotti sul territorio comunale, complementare ai servizi di raccolta "porta a porta", destinato a raccogliere, stoccare, valorizzare e avviare a recupero o smaltimento le singole frazioni merceologiche ottenute dal conferimento diretto e differenziato da parte degli utenti.
2. Le modalità di gestione del centro di raccolta, ivi comprese le tipologie di rifiuti ammessi, sono disciplinate dall'autorizzazione dell'organo competente rilasciata ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 152/2006, dal decreto ministeriale del 4 Aprile 2008 e dal presente regolamento.
3. Gli orari di apertura del centro di raccolta sono definiti dall'amministrazione comunale e comunicati all'utenza attraverso i sistemi di comunicazione previsti per la gestione dei rifiuti ovvero mediante apposita cartellonistica affissa all'esterno del centro di raccolta stesso.
4. L'amministrazione comunale può definire giorni e fasce orarie differenziate per il conferimento di rifiuti da parte delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche.
5. Il comune si riserva di modificare le modalità di esecuzione della raccolta differenziata all'interno del centro di raccolta, come pure di modificare l'elenco delle tipologie di rifiuti raccolti, qualora vengano a mutare le esigenze tecniche, organizzative o legislative.

Art. 3 LOCAZIONE E BACINO DI UTENZA AL CENTRO DI RACCOLTA

Il centro di raccolta è un'area delimitata da recinzione, videosorvegliata e accessibile solo in presenza di personale di sorveglianza nei giorni e orari prestabiliti. Possono accedere al centro di raccolta tutti i cittadini del Comune di Marone e del Comune di Sale Marasino iscritti nel ruolo della tassa dei rifiuti ed in regola con i pagamenti, limitatamente alle tipologie di rifiuti previste al punto 4.2 dell'Allegato I del DM 8/4/2008 così come modificato dal D.M. 13/05/2009 e s.m.i. (e comunque quelli inclusi nell'elenco del decreto, della delibera comunale e la conseguente comunicazione alla regione Lombardia).

La verifica della regolarità contributiva degli utenti ammessi ad usufruire del centro di raccolta viene regolamentata dal gestore della tassa sui rifiuti attraverso la sospensione o meno delle tessere assegnate alle singole utenze e finalizzate al riconoscimento delle stesse per l'accesso.

Non possono conferire i residenti fuori comune che non siano inseriti nel ruolo della tassa sui rifiuti, le imprese e le attività commerciali fuori comune anche nei casi in cui i proprietari delle attività siano

residenti nel Comune di Marone. All'entrata del centro di raccolta viene posto in luogo ben visibile un cartello indicante gli orari di apertura della stessa, le tipologie e le quantità di rifiuti conferibili, le modalità d'uso e di accesso.

Art. 4 UTENZE AMMESSE AL CONFERIMENTO

Gli utenti accedono al CdR e si qualificano utilizzando la tessera specifica che attiva il sistema di pesatura del CdR. Il Comune, quindi, dota tutte le utenze sia domestiche che non domestiche, sia esistenti che nuove, di specifica tessera inerente al servizio rifiuti che consenta di interfacciarsi con tutti i dispositivi (pesatura, eventuale distributore dei sacchetti, cassonetti con apertura elettronica, etc.).

Anche in caso di eccezionali malfunzionamenti del sistema il Gestore deve identificare il soggetto che accede al CdR e registrare nominativo, data di accesso e rifiuti conferiti.

Nello specifico possono accedere al CDR:

- a) le utenze domestiche con residenza nel territorio del Comune di Marone e le utenze domestiche non residenti ma iscritte a ruolo per il pagamento della TARI nel Comune di Marone;
- b) le utenze non domestiche con sede operativa nel territorio del Comune di Marone, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Comune medesimo;
- c) le imprese addette alla manutenzione del verde privato, anche se prive di sede nel Comune di Marone, a condizione che conferiscano rifiuti provenienti esclusivamente dal territorio comunale e siano accompagnate al CdR dall'utente presso cui hanno svolto il servizio, ovvero presentino apposita delega sottoscritta dall'utente nella quale sia indicata con chiarezza la provenienza del rifiuto;
- d) gli operatori comunali, limitatamente ai rifiuti oggetto del proprio servizio e provenienti dal territorio e da immobili utilizzati a vario titolo dal Comune;
- e) gli addetti ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani del Comune, limitatamente ai rifiuti oggetto del proprio servizio e provenienti dal Comune stesso;
- f) eventuali altri soggetti autorizzati di volta in volta dal Comune al conferimento di rifiuti urbani raccolti sul proprio territorio, limitatamente alle tipologie di rifiuti da questo espressamente autorizzate.
- g) i soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche (in particolare RAEE derivanti dall'applicazione del DM 65 del 08.03.2010).

Fermo restando quanto previsto nel precedente comma c), non sono ammesse le utenze non domestiche che svolgono attività manutentiva, di costruzione o altre attività di tipo artigianale per conto terzi, in quanto produttrici del rifiuto ai sensi dell'art. 183 c.1 lett. f) del D.Lgs. 152/2006. Tali rifiuti, appunto ricondotti alle suddette attività, sono classificati come rifiuti speciali ai sensi art. 184 c.3. lett. f) D.Lgs. 152/2006 e quindi da gestire conformemente alla relativa filiera.

Art. 5 MODALITA' DI ACCESSO DELLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

A tutte le utenze conferenti, al momento del conferimento, ed a supporto/apporto del software gestionale già presente nel centro di raccolta è richiesta la visione della documentazione atta ad accertare la sussistenza dei requisiti per l'accesso all'area.

In particolare:

- a) **per le utenze domestiche** la tessera Servizi Ambientali; **per le utenze non domestiche** la tessera Servizi Ambientali e copia della carta di circolazione dell'automezzo dalla quale risulti che il medesimo sia di proprietà della ditta; inoltre è necessaria idonea autorizzazione al trasporto dei rifiuti prevista dalla norma e rilasciata dall'Albo Gestori Rifiuti (come previsto dal nuovo Regolamento dell'Albo Gestori Ambientali all'articolo 8, comma 1b del D.M. n.120/2014.)
- b) per i conferimenti degli addetti ai servizi di raccolta, degli operatori comunali autorizzati e di altri soggetti autorizzati dal Comune, dovranno essere preventivamente comunicati i dati identificativi degli automezzi da verificare al momento del conferimento;

Art. 6 MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Gli utenti sono tenuti all'osservanza del presente regolamento e in particolare al rispetto di quanto segue:

- a) esibire, su richiesta del personale addetto, la tessera Servizi Ambientali come previsto dall'art. 5, dichiarando la tipologia, le quantità e la provenienza dei rifiuti che intende conferire;
- b) conferire esclusivamente i rifiuti ammessi ed elencati all'art. 7 del presente regolamento;
- c) conferire i materiali preventivamente smontati, suddivisi per tipologie, diversificando i materiali già nella fase di carico dei mezzi al fine di evitare di costituire intralcio per gli altri utenti durante lo scarico;
- d) dichiarare al personale addetto prima di avviare le operazioni di conferimento la tipologia e la quantità stimata dei rifiuti e, se disponibile una pesa, effettuare la pesata degli stessi e la successiva tara dell'automezzo;
- e) scaricare direttamente i rifiuti negli appositi contenitori, sulla base di quanto indicato dal personale addetto e dalla segnaletica, seguendo le indicazioni contenute nella tabella di spartizione dei rifiuti che sarà esposta presso il CDR;
- f) evitare in ogni caso di scaricare rifiuti all'esterno degli appositi contenitori ed evitare qualsiasi sversamento di liquidi o solidi sul suolo durante le operazioni di scarico;
- g) procedere a passo d'uomo;
- h) trattenersi nell'area destinata al deposito dei rifiuti per il solo periodo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento;
- i) qualora in casi eccezionali sia necessaria la rimozione dei contenitori da parte delle ditte che effettuano lo smaltimento durante l'orario di apertura, sospendere momentaneamente le operazioni di conferimento durante la movimentazione degli scarrabili e dei contenitori.
- j) il personale addetto ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire la documentazione comprovante la possibilità di accesso al CDR ai sensi del presente regolamento, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli ammessi al CDR ai sensi dell'art. 7.
- k) il personale addetto consente l'accesso contemporaneo al CDR ad un numero di utenti tale da non pregiudicare il controllo da parte del personale stesso.

- l) In casi del tutto eccezionali e solo qualora altrimenti sarebbe compromesso il funzionamento del CDR, il personale addetto ha facoltà di respingere le utenze non domestiche, anche se in possesso dei documenti richiesti dal presente regolamento, a causa della mancanza di disponibilità di spazi/volumi sufficienti a garantire la corretta gestione dei rifiuti. Il personale addetto deve in ogni caso informare l'utenza su altre possibili modalità di conferimento (giorni seguenti, altri CDR o soggetti autorizzati al ritiro di rifiuti).

Art. 7 TIPOLOGIA DI RIFIUTI AMMESSI AL CDR

1. I rifiuti che possono essere conferiti nel CDR sono:
 - i rifiuti urbani sulla base del regolamento comunale, fermo restando il disposto di cui all'art. 195, comma 2, lettera e del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (d.lgs. 116);
 - i RAEE provenienti dai distributori ai sensi del DM 65 del 08.03.2010 con le modalità previste dai relativi protocolli di intesa ANCI/CDC RAEE;

In particolare, il CDR è attrezzato per il ritiro delle tipologie di rifiuti elencati nella seguente Tabella 1:

n°	CER	Descrizione	Provenienza (°)
1	150101	imballaggi in carta e cartone	D - ND
2	150102	imballaggi in plastica	D - ND
3	150103	imballaggi in legno	D - ND
4	150104	imballaggi in metallo	D - ND
5	150106	imballaggi in materiali misti	D - ND
6	150107	imballaggi in vetro	D - ND
7	200101	rifiuti di carta e cartone	D - ND
8	200102	rifiuti in vetro	D - ND
9	200110	abiti e prodotti tessili	D - ND
10	200111	abiti e prodotti tessili	D - ND
11	200121	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	D
12	200123	RAEE	D
13	200135	RAEE	D
14	200136	RAEE	D
		I RAEE devono essere suddivisi secondo i raggruppamenti previsti dall'Allegato 1 del DM 185/2007	
15	200125	oli e grassi commestibili	D
16	200126	oli e grassi diversi da quelli di cui al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti	D
17	160107*	filtri olio	D
18	200127*	vernici, inchiostri, adesivi e resine	D
19	200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine	D
20	200133*	batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche	D
21	200134	batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche	D
22	200138	rifiuti legnosi	D - ND
23	200139	rifiuti plastici	D - ND

24	200140	rifiuti metallici	D - ND
25	200201	sfalci e potature	D - ND
26	200307	ingombranti	D - ND
27	080318 -	cartucce toner esaurite	D
28	160216	cartucce toner esaurite	D
29	150105	imballaggi in materiali compositi	D – ND
30	160103	pneumatici fuori uso	D
31	170904	inerti e macerie da demolizione, solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore di civile abitazione	D
32	NON DET	rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.	ND

(°) D = Domestica – ND = Non Domestica

2. I rifiuti pericolosi dovranno essere esclusivamente di origine domestica.
3. È in ogni caso escluso il conferimento di rifiuti speciali.
4. È facoltà dell'Amministrazione Comunale, in accordo con il gestore del CDR, di introdurre e/o modificare le tipologie di rifiuti che possono essere conferite nel CDR, nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. 08.04.2008 (tipologie ammissibili e caratteristiche tecniche dell'impianto). Tali modifiche dovranno essere approvate come variazione del presente Regolamento.
5. Il conferimento dei rifiuti urbani è gratuito. Il conferimento dei rifiuti urbani destinati a recupero è gratuito nei limiti di tipologia e quantitativi individuati nell'elenco di sopra.
6. Per il conferimento da parte di utenze non domestiche di rifiuti urbani per qualità ma non per quantità alle utenze domestiche, il Gestore del Centro di Raccolta in accordo con il Gestore del Servizio e con le Amministrazioni Comunali, potrà stipulare apposite convenzioni a titolo oneroso con le singole utenze, previo l'ottenimento, se necessario, delle previste autorizzazioni.

Art. 8 ORARI DEL CDR

Ricordando che il centro di raccolta è attualmente in convenzione con il Comune di Sale Marasino, è sito in via Caraglio n°8, e aperto per un totale di 27 ore settimanali, secondo l'orario sotto descritto. Il Gestore deve gestirlo in piena autonomia, garantendo il rispetto della normativa vigente e la sorveglianza durante l'orario di apertura tramite personale addetto adeguatamente formato come previsto dalle vigenti normative (D.lgs.152/2006e D.M.08/04/2008 e ss.mm.ii.). Per il servizio è previsto un operatore.

Apertura al pubblico ordinaria:

- a) gli utenti possono accedere al CDR nei seguenti orari:

Periodo invernale (da ottobre a marzo)

lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica
10 – 12 (UND) 13-17 (UD e UND)	13 - 17	13 - 17	Chiuso	13 - 17	9 -12 13 -17	13 - 17

Periodo estivo (da aprile a settembre)

lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica
10 -12 (UND) 14-18 (UD e UND)	14 - 18	14 -18	Chiuso	14 - 18	9 – 12 14 -18	16 -20

- b) su disposizione dell'Amministrazione Comunale, in accordo con il gestore del CDR, con il personale addetto e previa adeguata informazione all'utenza, tali orari possono essere variati per particolari esigenze

Apertura al pubblico straordinaria: l'accesso al pubblico può essere consentito in occasioni straordinarie (es. visite d'istruzione, momenti di incontro pertinenti con le finalità dell'impianto) qualora ciò venga disposto dall'Amministrazione Comunale in accordo con il gestore del CDR e con il personale addetto.

Apertura agli operatori:

- gli operatori comunali autorizzati, gli addetti ai servizi di igiene urbana ed eventuali altri operatori espressamente autorizzati dal Comune possono accedere al conferimento esclusivamente durante gli orari di apertura, salvo diversi accordi di cui al successivo punto b;
- l'accesso in orari diversi può essere consentito dall'Amministrazione Comunale, sotto la responsabilità e previa autorizzazione del gestore del CDR, qualora ciò si renda necessario per il migliore funzionamento dell'impianto. Deve essere comunque garantita la presenza di personale adeguatamente informato e formato.

Art. 9 COMPITI DEL GESTORE DEL CDR – ASPETTO GENERALI

- Il gestore del Centro di Raccolta, con personale addetto adeguatamente formato ed informato, è tenuto a quanto segue:
 - custodire il CDR;
 - rispettare il presente regolamento;
 - aprire e chiudere il CDR, rispettando gli orari stabiliti, in accordo tra Amministrazione Comunale e gestore, dal presente regolamento;
 - gestire lo svuotamento dei contenitori e avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti ai soggetti che effettuano il servizio di ritiro e al Centro di Coordinamento RAEE, con frequenza adeguata ad evitare il riempimento oltre misura dei contenitori o delle aree delimitate o l'accumulo al di fuori degli/delle stessi/e;
 - Ad eccezione dei RAEE, il prelievo del materiale per il successivo trasporto alla destinazione finale deve essere effettuato al di fuori degli orari di apertura al pubblico del Centro di Raccolta.
 - segnalare qualsiasi violazione o abuso all'Amministrazione Comunale (Polizia Locale);
 - effettuare la manutenzione ordinaria e il mantenimento della pulizia e del decoro del CDR mediante, in particolare:
 - pulizia delle superfici; • pulizia dei contenitori; • asportazione, tutte le volte che sia necessario, dei rifiuti eventualmente abbandonati all'esterno in prossimità del CDR; • manutenzione delle aree verdi; • manutenzione della cartellonistica;

- ii. inoltre, deve aggiornare in tempo reale l'elenco dei soggetti abilitati ad accedere al CdR e di conseguenza ai dispositivi sopracitati, garantendo l'aggiornamento dell'elenco tessere abilitate;
 - iii. deve identificare il soggetto che accede al CdR, registrare nominativo, codice univoco, data di accesso e rifiuti conferiti (tipo e quantità);
 - iv. deve consentire una consultazione da parte del Comune in ogni momento, da remoto, dei dati registrati e dare la possibilità di scaricarli su file elaborabile (.csv o .xls)
- h. comunicare all'Amministrazione comunale la necessità di eventuali correttivi gestionali o di interventi di manutenzione straordinaria e/o nuovi lavori.
2. Il gestore del CDR nomina un responsabile tecnico del CDR, munito dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
 3. Il personale addetto è munito di cartellino di identificazione visibile agli utenti.
 4. Il personale addetto è incaricato di pubblico servizio e pertanto tenuto all'applicazione delle presenti norme.
 5. In caso di emergenza, il personale addetto avvisa l'Amministrazione Comunale e procede alla chiusura del CDR dopo l'apposizione all'ingresso di idoneo avviso

Art. 10 COMPITI DEL GESTORE DEL CDR E DEL PERSONALE ADDETTO – GESTIONE DEGLI ACCESSI IN SICUREZZA.

In relazione all'accesso degli utenti al CDR, il personale addetto è tenuto a:

- a) assistere gli utenti nel conferimento dei rifiuti nel CDR, anche attraverso il posizionamento di adeguata cartellonistica;
- b) verificare la conformità dei rifiuti conferiti, a mezzo di controllo visivo, al fine di respingere eventuali materiali difformi da quelli ammessi ai sensi del presente regolamento;
- c) controllare il conferimento da parte degli utenti affinché sia evitato l'abbandono di rifiuti al di fuori delle apposite aree o contenitori, l'errato conferimento di rifiuti in contenitori o aree non adeguate, il danneggiamento di strutture e attrezzature presenti nel CDR;
- d) assistere gli utenti al fine di garantirne la sicurezza;
- e) consegnare alle utenze non domestiche che intendono conferire rifiuti oltre le soglie apposito opuscolo informativo, contenente l'indicazione dei diversi centri autorizzati presenti nel territorio limitrofo e di ogni altra informazione utile.

Art. 11 COMPITI DEL GESTORE DEL CDR E DEL PERSONALE ADDETTO – CONTROLLO DEI FLUSSI DI RIFIUTI

In relazione al controllo dei flussi di rifiuti, il personale addetto è tenuto almeno a:

- a) verificare, qualora necessario, le autorizzazioni al trasporto di rifiuti dei mezzi che conferiscono i rifiuti;
- b) attraverso apposito software gestionale, monitorare gli accessi al Centro di Raccolta ed individuare, per ciascuna utenza, la tipologia di materiale conferito;
- c) per le utenze non domestiche, ove ammesse, compilare, contestualmente al conferimento, per ciascuna utenza, una "scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta" che contenga le informazioni di cui allegato 1a del D.M. 08.04.2008 e s.m.i. (o documento che contenga analoghe informazioni);
- d) per tutti i rifiuti in uscita dal centro di raccolta, compilare la "scheda rifiuti avviati a recupero/smaltimento dal centro di raccolta" di cui allegato 1b del D.M. 08.04.2008 per ogni

carico destinato a recupero/smaltimento (o documento che contenga analoghe informazioni);

- e) compilare il registro di carico e scarico, ove previsto dalla normativa vigente (eventuali altre procedure di contabilizzazione previste dal gestore o dal Comune).

Art. 12 DIVIETI

È fatto espresso divieto a chiunque di:

- a) arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente nel CDR;
- b) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti in prossimità del CDR al di fuori di esso;
- c) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti al di fuori dei contenitori e/o delle aree dedicate nel CDR;
- d) introdurre tipologie di rifiuti in aree e/o contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti;
- e) effettuare qualsiasi cernita del materiale conferito;
- f) occultare, all'interno di altri rifiuti, rifiuti e materiali non ammessi; il conferente è responsabile dei danni all'ambiente causati dal conferimento di rifiuti non ammissibili, in particolare se la natura inquinante del materiale conferito sia tale da sfuggire al controllo visivo;
- g) effettuare altre attività all'interno del CDR senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale in accordo con il gestore del CDR;
- h) conferire al CDR tipologie di rifiuti diverse da quelle ammissibili ai sensi del presente regolamento.
- i) svolgere attività di smontaggio mobili o qualsiasi altro tipo di rifiuto all'interno del centro di raccolta.

La violazione delle norme del presente regolamento, salvo la responsabilità per le fattispecie che costituiscono reato, è sanzionata come previsto dal seguente art. 13.

Art. 13 SANZIONI

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni dirette ed accessorie previste dal Titolo VI, capo I° del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nei confronti dei responsabili delle violazioni alla richiamata normativa, le violazioni di cui all'art. 12, comma 1, lett. b), c), d), f) ed h) sono considerate "abbandono di rifiuti" e come tali soggette alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 255 del D.Lgs. 152/2006, ovvero nella fattispecie:

- a) da euro 300,00 a euro 3.000,00 se trattasi di rifiuti non ingombranti e non pericolosi;
- b) da euro 600,00 a euro 6.000,00 se trattasi di rifiuti ingombranti e pericolosi.

In caso di inosservanza delle norme da parte del Gestore del CDR si applicano le seguenti sanzioni:

- I. euro 1.000,00 per la mancata consegna della reportistica mensile (quantitativi di rifiuto raccolto, elenco degli accessi al CDR, pesate degli impianti di destino);
- II. euro 1.000,00 per la mancata messa a disposizione dei dati registrati dai dispositivi TAG aggiornati settimanalmente;
- III. euro 1.500,00 per mancata consegna del MUD o di altre comunicazioni obbligatorie nei termini fissati dalla normativa oltre al rimborso della sanzione comminata al comune;
- IV. euro 200,00 per la mancata o parziale apertura del CdR (per ogni giorno);
- V. euro 750,00 per mancata manutenzione del CdR con incremento di ulteriori euro 50 per ogni giorno di ritardo oltre i 7 dalla contestazione;
- VI. euro 150,00 per ogni giorno di mancato funzionamento del sistema di accesso e pesatura;

- VII. euro 400,00 (per ogni contenitore) per la mancata sostituzione, manutenzione o riparazione dei contenitori segnalati o comunque non conformi al presente capitolato con incremento di ulteriori euro 50 per ogni giorno di ritardo dalla richiesta;
- VIII. euro 150,00 per accettazione presso il CdR di sacchi chiusi conferiti senza la verifica del contenuto;
- IX. euro 250,00 per ogni ingresso di utenti non autorizzati presso il CdR
- X. euro 250,00 per ogni omesso controllo sulla residenza/sede degli utenti ai fini dell'autorizzazione all'ingresso al CdR.

Art. 14 RESPONSABILITA'

L'amministrazione comunale e i suoi funzionari saranno da ritenersi sollevati ed indenni da ogni responsabilità e/o danno in caso di dolo o colpa del Gestore del CDR o del personale addetto, ovvero di violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

Qualora all'interno del CDR si verificassero danni a terzi di qualsiasi natura ascrivibili agli utenti, causati dal mancato rispetto delle indicazioni impartite dal Gestore del CDR o dal personale addetto, ovvero previste dal presente regolamento o comunque dovute a comportamenti non conformi alle più elementari norme di prudenza e di sicurezza, la responsabilità sarà direttamente imputabile agli utenti, ritenendo in tal modo sollevati il Gestore del CDR, o il personale addetto, e il Comune da ogni responsabilità.

Art. 15 DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di gestione dei rifiuti, nonché le norme dei regolamenti comunali di Igiene Urbana e di Polizia Urbana.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute in altri regolamenti comunali nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultino in contrasto con il presente regolamento.

Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, viene pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.